

# VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Pensare da legale, agire in digitale. Le proposte dell'Avvocatura e il dialogo con la Politica**

**L'intelligenza artificiale e le professioni, la nuova legge: analisi e criticità**

**Intelligenza Artificiale e legal prompting**

**Crisi della governance internazionale: il caso della Global Sumud Flotilla**

**Omogenitorialità femminile: un nuovo punto di svolta nel diritto di famiglia e nel riconoscimento delle nuove forme di genitorialità**

**Le "Forensiadi" a Catania**



# N°3

**Vita Forense**  
**Periodico dell'Ordine Forense di Catania**

**Sito web:** [www.ordineavvocaticatania.it](http://www.ordineavvocaticatania.it)  
**Email:** [segreteria@ordineavvocaticatania.it](mailto:segreteria@ordineavvocaticatania.it)

**Socio fondatore Astaf**  
**Novembre 2025 - numero 3**

**Direttore Responsabile:** Marco Miccichè

**Hanno collaborato:**  
Ignazio Aiello, Maurizio Ciadamidaro, Rosanna Ciavola, Yaneth Consalvo, Antonino Guido Distefano, Luigi Edoardo Ferlito, Santi Pierpaolo Giacona, Elio Guarnaccia, Antonello Guido, Valentina Magnano San Lio, Marco Miccichè, Valeria Novara, Roberto Russo Morosoli, Martina Saporiti, Dario Seminara, Giuseppe Sileci, Davide Tutino

**Impaginazione:** Adriana Alberghina

**Stampa:** Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania  
[www.tipografialeone.it](http://www.tipografialeone.it)

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

## SOMMARIO

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 4  | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>Pensare da legale, agire in digitale</i><br>di Maurizio Ciadamidaro e Martina Saporiti  | 33 | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>A Catania, a settembre, il Congresso nazionale dell'Unione Camere Penali</i><br>di Redazione   |
| 8  | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>Le proposte dell'Avvocatura e il dialogo con la Politica</i><br>di Martina Saporiti   | 34 | <b>AMMINISTRATIVO</b><br><i>Sulla sanabilità o meno della procura alle liti nulla nel giudizio amministrativo</i><br>di Valentina Magnano San Lio                               |
| 13 | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>L'agenda politica dell'Avvocatura</i><br>di Marco Miccichè  | 37 | <b>DIRITTI DEL CONSUMATORE</b><br><i>Virgin Active Italia: il wellness che costa la libertà di scelta</i><br><i>Ci vuole un fisico contratto bestiale</i><br>di Rosanna Ciavola |
| 17 | <b>AVVOCATURA</b><br><i>Verso una nuova avvocatura</i><br>di Santi Pierpaolo Giacona   | 41 | <b>DIRITTI E RISARCIMENTO</b><br><i>Danno alla persona: Tabella Unica Nazionale</i><br>di Ignazio Aiello e Dario Seminara   |
| 20 | <b>PROFESSIONI E GIUSTIZIA</b><br><i>L'intelligenza artificiale" e le professioni, la nuova legge: analisi e criticità</i><br>di Giuseppe Sileci                                     | 43 | <b>MEMORIA STORICA</b><br><b>Come eravamo</b><br><i>Miraggi P.1 e P.2</i><br>di Valeria Novara  |
| 22 | <b>PROFESSIONI E GIUSTIZIA</b><br><i>Intelligenza Artificiale e legal prompting per le professioni legali</i><br>di Antonino Guido Distefano e Elio Guarnaccia                       | 45 | <b>SPORT</b><br><i>Le "Forensiadi" a Catania 11-14 Settembre 2025</i><br>di Luigi Edoardo Ferlito   |
| 24 | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>Crisi della governance internazionale: il caso della Global Sumud Flotilla</i><br>di Davide Tutino  | 48 | <b>LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI</b><br><i>Le attività AIGA del mese di ottobre: il CDN di Genova ed il Coordinamento Regionale Siciliano</i><br>di i Roberto Russo Morosoli       |
| 26 | <b>FAMIGLIA</b><br><i>Revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e ripetizione dell'indebito</i><br>di Antonello Guido  |    |   |
| 30 | <b>FAMIGLIA</b><br><i>Omogenitorialità femminile: un nuovo punto di svolta nel diritto di famiglia e nel riconoscimento delle nuove forme di genitorialità</i><br>di Yaneth Consalvo |    |   |

## Pensare da legale, agire in digitale

La cronaca della prima giornata del Congresso Nazionale Forense che si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ricordo dei tre carabinieri vittime della strage di Castel D'Azzano

di Maurizio Ciadamidaro e Martina Saporiti

La sessione inaugurale del XXXVI Congresso nazionale Forense a Torino si è aperta al Teatro Regio, gremito di avvocate e avvocati e ha visto i saluti degli ospiti Istituzionali nazionali e locali e le relazioni di **Francesco Greco**, presidente del CNF, **Maria Annunziata**, presidente della Cassa forense, e **Mario Scialla**, coordinatore dell'OCF.

4

La cerimonia è iniziata con il ricordo dei carabinieri uccisi a Castel D'Azzano e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica **Sergio Mattarella**.

Quindi i saluti delle istituzioni con la **Sen. Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato della Repubblica** che ha sottolineato, tra le altre questioni: "Il mondo forense vive una fase difficile, i dati del Censis parlano di un saldo negativo di oltre 2000 iscritti alla Cassa forense nel 2024, con una prevalenza di uscita di giovani e donne. Molti abbandonano non per mancanza di vocazione, ma per l'impossibilità di sostenere i costi di un'attività autonoma e a questo si aggiunge un gender gap strutturale, la maternità e la cura familiare restano un ostacolo reale con differenze retributive che non possono più essere tollerate. Quindi il welfare, la solidarietà e le aggregazioni professionali sono i nuovi terreni e le nuove sfide. Occorre un sistema che protegga davvero maternità, malattia e periodi di discontinuità, serve una solidarietà intergenerazionale che non sia solo un principio ma pratica concreta ed è urgente una concreta riforma fiscale che incentivi le aggregazioni professionali".

A seguire l'**On. Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato per la Giustizia in**

**rappresentanza del Governo**, sulla riforma della giustizia: "Se la figura dell'avvocato è essenziale e indefettibile nella crescita dei diritti, nell'affermazione dei diritti a prescindere dall'Intelligenza Artificiale, allora la riforma costituzionale della giustizia, seppure non abbia quello come primo obiettivo, indirettamente sancisce la pari dignità dei soggetti della giurisdizione, avvocati, pubblici ministeri e giudice, lo sancisce per la prima volta in Italia. Non abbiamo fatto nient'altro che leggere l'articolo 111 della Costituzione che dice qual è un processo giusto: è quello che si svolge nel contraddittorio, nella parità processuale fra le parti di fronte a un giudice terzo ed imparziale. L'articolo 111 della costituzione mai è stato più disapplicato come in questi anni quando parla di parità processuale e la riforma della giustizia garantirà quella parità processuale. Ed è sempre più urgente, indifferibile, inderogabile l'ipotesi dell'avvocato in Costituzione, perché se ci entra il pubblico ministero ci entra l'avvocato ed entrando l'avvocato c'entrano quei diritti che si sono affermati e che hanno reso l'Italia, l'Europa e l'Occidente esattamente quello che sono per il tramite dell'affermazione di quei diritti".

Poi il turno di **Fabio Pinelli, Vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura**, ha aggiunto: "Avvocatura e Magistratura sono insieme ferme nell'assoluta necessità che i principi di autonomia e indipendenza del magistrato siano sempre riconosciuti e restino come inderogabili. Del resto anche il progetto di riforma non punta la visione di autonomia e indipendenza da ogni altro potere nella previsione dell'art. 104 della Costituzione. Questo presidio deve essere cavalcato perché è interesse innanzitutto dei cittadini che il magistrato resti autonomo e indipendente



da ogni altro potere. La Magistratura è fatta di donne e uomini impegnati al servizio del Paese che meritano il riconoscimento sociale e morale per il loro spirito di servizio e per la loro competenza. È importante, in questa stagione di riforme che legittimamente la parte politica pone all'attenzione dei cittadini, che ci sia una forma di rispetto pur all'interno di posizioni diverse che deve essere mantenuta e deve riguardare tutti gli attori coinvolti: ogni posizione, quando si parla di architettura costituzionale, deve trovare il giusto spazio e la giusta valutazione".

Quindi, **Pasquale D'Ascola, Presidente della Cassazione**, ha ricordato: "Il Diritto, o meglio ogni obbligo che deriva da una consuetudine, è in realtà frutto di ragionamento, di un maneggio di strumenti intellettuali che spinge un giudice o un avvocato a capire i motivi di una certa giurisprudenza, a volte anche senza approfondirli. Allora, anche se l'interprete si adagia al rispetto del precedente, in realtà in ogni sua applicazione c'è una ricreazione incessante attraverso un ragionamento che diventa legislativo. Oggi il Congresso discute di due fenomeni che mettono alla prova questo schema mentale novecentesco: l'IA e le prospettive della consulenza, strumenti della contemporaneità per far vivere il diritto. Perché il diritto è progresso o non è. L'IA è una chance: si perde se è una scorciatoia verso soluzioni a poco prezzo, accomodamenti dozzinali e massivi sul presupposto che il Diritto sia serialità e non paziente ricostruzione del fatto e discernimento delle differenze tra caso e caso; si vince se a uno strumento per sua natura tendente al dominio sappiamo imporre il diritto, cioè principi e norme che ne contengano l'utilizzo, che prevengano e precludano l'uso negativo con un

apparato conoscitivo e ove occorra sanzionatorio che sia riconosciuto dalla popolazione come positivo non meramente difensivo".

Dopo gli ospiti (nel box anche le rappresentanze politiche e giudiziarie locali), sono iniziate le relazioni delle Istituzioni forensi.

**Francesco Greco, Presidente CNF**, ha lanciato la richiesta alla politica di abolire la riforma Cartabia. "Penso che da questo Congresso possa partire, da parte dell'Avvocatura italiana, la richiesta alla politica, a tutta la politica, maggioranza ed opposizione, oggi qui pienamente rappresentata, di abolire - trascorso il termine finale per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR di giugno 2026 - tutte quelle norme della riforma Cartabia, la peggiore che il nostro sistema giudiziario, civile e penale abbia subito, che ha snaturato il rito civile, trasformandolo in un processo senza il processo, prevedendo un contraddittorio senza contraddittori, un dibattimento senza alcuno che dibatte, con un sistema che consente un abuso della trattazione scritta. Nel processo penale sono state introdotte norme che possono essere definite solo spaventose, come quella che prevede che per interporre appello al difensore deve essere rinnovata la procura, dimenticando o forse nella consapevolezza che i meno abbienti, ai quali in udienza viene nominato il difensore d'ufficio, mai si recheranno a conferire il mandato di fiducia al difensore per proporre appello. Nei confronti di costoro ci sarà solo un grado di giudizio. Aboliamo la Cartabia, questo deve essere il nostro impegno". Ma è anche intervenuto sull'IA e gli avvocati con proposte concrete: "Il CNF ha appena pubblicato sul sito del CNF e del MEPA, il portale del commercio elettronico della pubblica amministrazione, una consultazione per l'acquisizione di un servizio di intelligenza artificiale dedicato all'Avvocatura, che prevede un 'servizio di ricerca giurisprudenziale e normativa; un servizio di redazione documenti legali; un servizio di analisi documentale con funzionalità complete di elaborazione contenuti multimediali; garanzie sulla protezione dei dati con il divieto assoluto di training sui dati degli utenti; localizzazione del trattamento dati; segregazione dei dati; conformità normativa".

Quindi **Maria Annunziata, Presidente della Cassa forense**, ha sottolineato: "Non possia-

5



mo trascurare il dato di avere 90mila avvocati con un reddito inferiore a 20mila euro e c'è ne sono altri 40mila che hanno un reddito inferiore a 35mila. Solo il 7% di avvocati ha un reddito superiore a 115mila euro. Io credo che sulla politica reddituale si dovrà intervenire. CNF, Cassa, OCF, Associazioni, Avvocati e Avvocati, la filiera che deve andare nella direzione del benessere professionale e reddituale dell'Avvocatura. Invito le Colleghe e i Colleghi a fare squadra con Cassa Forense".

Nel suo intervento, **Mario Scialla, Coordinatore dell'OCF**, ha ricordato: "Abbiamo portato avanti e portato a casa la riforma sull'equo compenso, scegliendo con coscienza di non appoggiare emendamenti che avrebbero potuto rallentare se non addirittura rappresentare un passo del gambero. Siamo sempre stati vigili, come nel caso dei bandi di alcuni istituti che abbiamo impugnato, e abbiamo inciso molto nel dibattito sulla separazione delle carriere, promuovendo un approccio equilibrato e realistico". Un altro risultato concreto è stato il rinvio dell'ampliamento delle competenze dei giudici di pace, ottenuto dopo un costante monitoraggio dell'attività legislativa. "Sapevamo che non era facile - ha spiegato Scialla - perché i giudici di pace non rientrano nelle statistiche del PNRR, ma abbiamo lavorato senza sosta, monitorando il lavoro e la situazione dei tribunali da nord a sud, e alla fine il rinvio è arrivato. Ce lo aveva anticipato lo stesso Viceministro in un incontro pubblico organizzato da OCF". Guardando al futuro, Scialla ha sottolineato la necessità di una fase nuova per l'Avvocatura: "Quando si chiuderà la stagione del PNRR, potremo finalmente rimettere mano alla legge Cartabia. Il Ministero dispone già di un documento con oltre cento proposte di modifica, pronto per essere utilizzato: fra queste, il no agli avvocati 'in remoto', infine: l'inserimento dell'Avvocato in Costituzione, con un intervento sull'articolo 111. È una battaglia storica, e auspicandone la realizzazione, sarà il completamento di un percorso che abbiamo tracciato".

**Simona Grabbi, Presidente COA Torino**, padrona di casa ha invece ribadito: "L'uso dell'IA nella nostra professione è già realtà. Il progresso tecnologico non conosce confini e quella parte

dell'Avvocatura che non intende usarla fa una resistenza inutile perché conduce ad accettazioni ritardate, gregarie e quindi nocive. Noi avvocati non possiamo permetterci di essere neofobici: possiamo comprendere, regolare e darci un senso del limite. Adoperaci affinché questa fondamentale evoluzione tecnologica porti un miglioramento dell'accesso della giustizia e della difesa dei cittadini e non a un suo indebolimento. Il nostro compito è costruire l'algoritmo, l'etica degli algoritmi, principi condivisi per guidare l'uso dell'IA. Abbiamo già un robusto quadro di riferimento, ci sono i principi eurounitari e nazionali e i principi cardinali sono chiari: rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza delle fonti, trasparenza e spiegabilità, supervisione umana costante e rispetto della normativa europea nel trattamento dei dati. Ma non basta, occorre definire i principi fondamentali dell'algoritmo forense perché l'IA non è neutra, non dimentica e talvolta sbaglia".

## I SALUTI DELLE AUTORITÀ POLITICHE E GIUDIZIARIE LOCALI

Lucia Musti, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, ha sottolineato: "Avvocatura e magistratura sono i due lati della stessa medaglia del fare giustizia in un periodo particolarmente drammatico per le guerre che ci affliggono nonché per la complessa prospettiva di modifiche che ci attende. Tutti i recenti disegni di legge costituzionale che si propongono l'introduzione dell'avvocato in Costituzione mirano a sancire il principio secondo cui la professione forense viene esercitata in condizioni di libertà e indipendenza. In ogni caso la vostra legge professionale tutela l'indipendenza dell'Avvocatura, di ogni singolo avvocato e invero si legge che l'ordinamento forense garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti. E nel concetto di indipendenza che vi riguarda e ci riguarda vi

## XXXVI Congresso Nazionale Forense, il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

"Gli avvocati svolgono un ruolo di grande importanza nella promozione dei valori costituzionali, oltre che nello sviluppo del pensiero giuridico. Il tema scelto per il XXXVI Congresso Nazionale Forense testimonia l'ambizione e la consapevolezza del ruolo dell'Avvocatura nel promuovere la tutela dei diritti in una delicata fase di transizione, che include la sfida delle tecnoscienze. Per continuare a concorrere a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la corretta applicazione della legge, al servizio dei cittadini, la professione forense esige piena autonomia e responsabilità, con il rispetto da parte delle istituzioni e con l'osservanza di rigorose regole deontologiche. Il Congresso rappresenta un significativo appuntamento di confronto e di dibattito sulla funzione dell'Avvocatura in una realtà inedita in cui le innovazioni tecnologiche rischiano di porre in discussione la stessa centralità della decisione



umana, anche nelle professioni intellettuali e nel sistema giustizia. Con l'auspicio che dal dibattito e dal confronto emergano riflessioni e proposte utili e stimolanti per l'intero Paese, formulo a tutti i presenti auguri di buon lavoro".

è anche il sano principio che richiama la remunerazione e un sistema previdenziale adeguati garantiti dalla legge che pongano il soggetto a riparo da ogni indebita influenza. Pensare che il compenso degli avvocati possa risentire delle regole del mercato significa esporre gli avvocati a influenze indebite, il che mi pare evidente sia inaccettabile".

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, sull'attualità del dibattito del Congresso: "Non c'è tema più attuale di quello scelto dal Congresso. Perché riguarda la professione forense ma anche tutti gli ambiti della vita. La paura della tecnologia arriva quando non c'è conoscenza, non esiste una tecnologia buona o cattiva, ma cattivi usi della tecnologia. L'IA è entrata in tutte le dimensioni di vita e ciò pone una serie di questioni di natura etica e valoriale rispetto all'impostazione del diritto e dei diritti in un momento in cui di giustizia si parla molto nel dibattito politico, talvolta rischiando di perdere il cuore del sistema: garantire diritti universali. Nell'era dell'IA noi tutti ci dobbiamo fare garanti di una dimensione valoriale di garanzia dei diritti universali, e il mio

auspicio è che da questi giorni possa partire una riflessione su come noi che abbiamo ruoli possiamo dare un contributo a non perdere di vista la dimensione valoriale".

Enrico Bussalino, Assessore Regionale all'Autonomia, Sicurezza e Polizia locale, Immigrazione, Logistica e Infrastrutture strategiche, Enti locali, sull'impiego dell'IA nella professione: "L'intelligenza artificiale è uno strumento di straordinaria potenzialità, può contribuire ad accelerare e migliorare molte fasi del lavoro dell'avvocato, soprattutto nella gestione e nell'analisi di grandi quantità di dati e nell'affinamento della ricerca Giurisprudenziale. Tuttavia, sarebbe un errore inimmaginabile pensare che l'intelligenza artificiale possa sostituire il lavoro dell'avvocato, il quale non si limita all'interesse del cliente, ma svolge una funzione pubblica unendo l'interesse del proprio assistito all'interesse pubblico di una sentenza giusta. L'ingresso dei nuovi sistemi non potrà mai scalfire il fatto che il diritto oggi più che mai deve riaffermarsi come presidio di equilibrio tra progresso e garanzia tra innovazione e dignità della persona".

## Le proposte dell'Avvocatura e il dialogo con la Politica

Molti i momenti di confronto il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina con esponenti del Governo, del Parlamento e con il video messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

di Martina Saporiti

Il dialogo con la politica c'è, ed è forte. I primi due giorni dei lavori del XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino sono stati di confronto con i rappresentanti di Governo e Parlamento.

Il giovedì pomeriggio prima il dibattito moderato da **Elvira Terranova** capo redattrice di Adn-kronos sul tema centrale dell'appuntamento, l'IA, con l'Avv. **Julie Couturier**, presidente del Conseil National des Barreaux, **Marco Mezzalama**, professore Emerito di Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino, **Paolo Ferragina**, professore ordinario di Algoritmi, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e **Stefano Mancuso**, professore Ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, Università di Firenze.

Quindi l'intervista a cura di **Giuseppe Bottero**, vicedirettore de La Stampa, alla sen. **Maria Elisabetta Alberti Casellati**, Ministra per le Riforme Istituzionali. "Il tema della semplificazione è centrale perché è leva di sviluppo e competitività. Eliminare le sovrapposizioni normative, i 'rami secchi', significa dare certezza ai rapporti giuridici, significa liberare le potenzialità che si perdono nei meandri della burocrazia. Liberare quelle energie che la burocrazia soffoca. Nove imprese su dieci dicono che il maggior freno all'intrapresa è la burocrazia. Non siamo all'anno

zero. In ambito Avvocatura, per esempio, il sistema di digitalizzazione ormai piuttosto diffuso ha ridotto notevolmente gli adempimenti. Sto provvedendo a una serie di leggi, c'è un disegno di legge di marzo dove ho abrogato più di 30.000 norme che facevano parte del periodo pre-repubblicano, ormai desuete che intralciavano anche l'interpretazione. Ancora sopravvivono altre 10.000 norme che andrebbero ratificate, ho dovuto fare una scelta di circa 40 chilometri di norme". "Spesso si parla di giovani ma poi per loro non si fa nulla. Nel ddl che entro novembre/dicembre diventerà legge tra i principi c'è quello dell'impatto di valutazione generazionale - ha proseguito la Ministra - non è una cosa solo procedimentale, il legislatore dovrà dire quali sono le conseguenze di una norma per i giovani e le future generazioni, è un cambio di paradigma culturale. I giovani potranno programmare il loro futuro e forse pensare di sviluppare i loro talenti in Italia visto che abbiamo il problema dei giovani che vanno all'estero per l'incertezza del futuro". Sul premierato: "La madre di tutte le riforme perché poggia su due capisaldi: stabilità ed elezione diretta. Stabilità è credibilità a livello internazionale, attrattività degli investimenti esteri, fiducia dei mercati, possibilità da parte degli imprenditori di programmare il loro futuro. Non c'è nulla più del premierato che impatta sul Paese. L'instabilità ha avuto un costo economico, che negli ultimi 10 anni è stato di 265 miliardi in più sugli interessi del debito pubblico, cifra che poteva essere meglio utilizzata per l'interesse dei cittadini". Infine, sulla legge elettorale: "L'elezione diretta, eleggere direttamente il proprio governo permette di separare un disallineamento tra il voto e la forma di Governo, disallineamento che



ha allontanato le persone dalle urne allontanandole dalla politica".

La palla è poi passata a **Andrea Pancani**, vicedirettore del TG La7, con i politici della maggioranza e dell'opposizione. L'on. **Maria Carolina Varchi**, Fratelli d'Italia, ha detto: "Attendiamo tra pochi giorni l'assegnazione della riforma forense alla seconda Commissione ed essendo legata alla Finanziaria consentirà di andare più veloci rispetto all'ordinarietà. La riforma racchiude tutti gli elementi che gli avvocati italiani ritengono imprescindibili per parlare di una buona riforma. Una larga condivisione che replicheremo anche in Parlamento". Quindi l'on. **Enrico Costa**, Forza Italia: "Il ruolo del Parlamento nel rapporto con l'Avvocatura è un ruolo nel quotidiano nel senso che ogni volta che affrontiamo un tema dobbiamo porci nell'ottica del giusto processo che vede un equilibrio tra le parti. La separazione delle carriere è importante e riguarda l'Avvocatura". La sen. **Ada Loproieto**, Movimento 5 Stelle, ha sottolineato: "La legge professionale arriva con una legge delega, quindi alla fine non si potrà incidere con un'attività emendativa, così si limita l'attività parlamentare. Ci sono criticità come ambiguità nel precisare la cornice delle attività esclusive riconosciute dell'avvocato". Sulle criticità, l'on. **Debora Serracchiani**, Partito Democratico, ha aggiunto: "La riforma scioglie dei nodi, la questione delle riserve, le garanzie di compatibilità per attività fin ora riconosciute compatibili solo per altri operatori, è opportuno che la competenza specifica dell'avvocato entri nelle società nella governance delle società, scioglie interpretazioni sia sul tema della riserva di competenza esclusiva dell'avvocato sia per le attività di consulenza ai limiti rispetto all'attività

processuale pura. Ma non penso che sciogla tutti i nodi, ed essere diventata un ddl delega non aiuterà il Parlamento a poter intervenire in fase correttiva, di miglioramento. Mi dispiace da parlamentare e avvocato in senso positivo".

L'on. **Maria Elena Boschi**, Italia Viva, sull'IA: "Mi hanno colpito i dati: il 72 per cento dei colleghi dice che l'IA non è attualmente affidabile, ma migliorerà e forse nel lavoro di ricerca sarà più affidabile di noi. Se di fronte a una situazione già critica arriva l'IA che cancellerà posti di lavoro, ci dobbiamo inventare qualcosa di diverso tenendo conto che dobbiamo salvaguardare un minimo di parità di condizioni di concorrenza tra grandi e piccoli studi. Alla fine ciò che possiamo portare avanti con orgoglio è che degli avvocati non si potrà fare a meno nemmeno con l'IA più avanzata perché mancherà creatività e l'empatia". Infine l'avv. **Francesco Urraro**, Lega Salvini Premier, ha concluso: "La riforma dell'ordinamento professionale forense è un testo significativo. La riforma del 2012 è apparsa desueta nel giro di pochi anni e oggi è stata conclamata la sua decontestualizzazione rispetto a un mondo che cambia e a un'Avvocatura che cambia come principale raccogliatore delle patologie sociali. Questo testo pone l'Avvocatura in una proiezione di lunga gittata non solo per l'attività giudiziale ma anche stra-giudiziale, della consulenza, della eliminazione delle incompatibilità in settori del nostro vivere civile che possono vedere un apporto dell'avvocato come custode dei diritti".

La giornata si è conclusa con l'intervista di **Davide Vari**, Direttore de Il Dubbio, al sen. **Franco Paolo Sisto**, vice Ministro della Giustizia. "L'intelligenza Artificiale non cambia idea, ripete dei pensieri ma non è capace di quel guizzo, di quel cambiamento d'idea che costituisce il cuore della giustizia. La giustizia non deve avere timore di cambiare idea. Questo può servire all'avvocato, serve soprattutto il magistrato. Posso essere sincero, sono molto più preoccupato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei magistrati che da parte degli avvocati", ha detto il vice Ministro. E sull'oralità del processo: "Il rapporto diretto avvocato giudice è quello che fa la giustizia migliore tanto nel processo penale quanto nel processo civile, aver dismesso questo rapporto è assolutamente negativo, rende il giudice







10 non terzo, lo rende asettico rispetto alle vicende, come se dovesse adempiere ad un compito squisitamente burocratico senza nessuna componente non necessariamente empatica ma proprio di umanità all'interno del processo. Ecco che io sono per un neo-umanesimo giudiziario se si potesse chiamare così, una sorta di ripresa dei rapporti personali e questa è la prima ragione dell'oralità. Restituire al processo civile la dignità della presenza dell'avvocato in udienza, su questo posso dire che c'è una proposta di legge già incardinata in commissione Senato. Dobbiamo aspettare giugno del 2026, il raggiungimento degli obiettivi PNRR perché è evidente che l'oralità del processo costituisce una di quelle voci di contrasto dell'efficienza. Io sono convinto che all'unanimità porteremo l'avvocatura di nuovo a popolare le aule dei processi civili e a non dismettere ovviamente quelli del processo penale". Sui tempi della giustizia: "Devono essere rapidi, ma non troppo veloci. L'eccesso di velocità comporta superficialità, bisogna intervenire sul numero dei magistrati, è molto semplice. Entro il 2026 riempiremo tutti gli organici della magistratura, ma per poter rendere il processo più veloce bisogna intervenire anche sulle strutture amministrative e logistiche". E sul tema della separazione delle carriere: "Nasce da molto lontano, dai padri costituenti. È un fatto innanzitutto logico, vi chiedo: avete mai visto un arbitro della stessa città di una delle due squadre che scendono in campo? Io non l'ho visto mai, allora mi chiedo perché noi nel processo penale dobbiamo avere un arbitro

che è della stessa squadra del pubblico ministero. Questo è un dato assolutamente logico, semplice, è un dato costituzionale. Noi dobbiamo far capire ai cittadini che questa riforma li aiuterà perché quando entreranno in un'aula troveranno che chi li giudica è capace di esprimere un giudizio indipendentemente dalla parti, quindi ci sarà una maggiore sicurezza, certezza e questo darà anche fluidità alla giustizia. È una riforma utile anche ai magistrati perché libererà i magistrati liberi dal gioco delle correnti".

Invece, la mattina di venerdì il presidente del CNF **Francesco Greco** ha prima introdotto il video messaggio della presidente del Governo, **Giorgia Meloni**, e poi dialogato con il Ministro della Giustizia **Carlo Nordio**, in videocollegamento da Roma.

La **premier** ha evidenziato come l'Avvocatura ricopra "un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento perché assolve un principio alla base della nostra civiltà giuridica, il diritto di difesa come baluardo contro ogni forma di arbitrio".

"Nessuno - ha aggiunto - può perdere o essere privato del diritto di essere difeso in giudizio perché il venir meno di questo diritto equivale al venir meno della dignità stessa della persona. Perché ciò che distingue radicalmente un ordinamento civile da un regime è proprio il rispetto integrale della dignità di ogni persona, chiunque essa sia, qualunque delitto abbia commesso, qualunque pena gli sia stata inflitta al termine di un giudizio. Voi quindi siete coloro che tutelano, prima ancora della posizione processuale dei vostri assistiti, le basi stesse del diritto e i pilastri del nostro vivere comune. Senza avvocati non solo non esisterebbe la giustizia, ma non ci sarebbe neanche il presupposto per realizzare quel giusto processo che la nostra Costituzione sancisce e che la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere punta a rendere concreto. Perché non può esserci giusto processo se non in contraddittorio davanti a un giudice che non solo deve essere terzo ma deve anche apparire come tale. È esattamente ciò che intendiamo fare con la riforma della giustizia all'esame del Parlamento, che prevede la separazione fra chi accusa e chi giudica, che punta a

garantire una vera parità processuale tra accusa e difesa. La professione forense è depositaria di una funzione di rango costituzionale, fondata su quei principi di indipendenza e terzietà che assicurano l'effettività della tutela giurisdizionale e la tenuta democratica dell'ordinamento. Gli avvocati, come tutto il mondo delle libere professioni, custodiscono una specificità e un valore economico, culturale e sociale che questo Governo ha sempre riconosciuto e difeso. È la ragione per la quale abbiamo scritto e approvato anche con il prezioso contributo del Consiglio Nazionale Forense una riforma dell'ordinamento professionale forense che fosse in grado di rendere il quadro normativo al passo coi tempi, con l'evoluzione della nostra società, con le profonde trasformazioni che l'Avvocatura sta vivendo, a partire dalla sfida epocale dell'intelligenza artificiale che non tocca solo voi ovviamente, ma tutte le professioni intellettuali.

Anche per questo abbiamo voluto restituire centralità all'Avvocatura per sottrarla a quella marginalizzazione che ne sviscerava il ruolo e sminuisce il valore pubblico della funzione difensiva. Lo abbiamo fatto perché senza avvocati liberi e indipendenti non c'è giustizia e senza giustizia non può esserci democrazia. Questo è il cammino che vogliamo continuare a percorrere per rendere sempre più forte quel dialogo tra istituzioni e professioni che è fondamentale per la crescita, lo sviluppo, la prosperità della nazione".

Quindi il turno del ministro Nordio che si è detto favorevole in modo incondizionato sul principio di **oralità nel processo penale, sull'udienza in presenza nel civile e sull'abbreviazione dei termini**: "So che avete speso parole dure nei confronti della collega Cartabia, verso la quale provo amicizia e stima per essere intervenuta in momenti difficili come quelli della pandemia e dell'attuazione del piano del PNRR. Ma come spesso accade in Italia il provvisorio tende a diventare definitivo, e questo è un male. Le vostre ragioni sono sacrosante sia nel processo civile sia in quello penale. Esaurita la fase del referendum, contiamo di metterci le mani entro i due anni che ci aspettano da qui alla fine della legislatura. Per quanto riguarda l'abbreviazione dei termini, è una riforma fallita". Sull'aggiornamento

del testo dei parametri forensi, Nordio ha ribadito di essere d'accordo e di contare di farlo entro la fine dell'anno. Quindi sull'apertura dell'ufficio legislativo alla presenza degli avvocati, il Ministro riconosce il problema retributivo e propone agli avvocati di contribuire a cercare soluzioni. "L'impegno c'è, siamo tutti interessati ad avere una presenza degli avvocati nell'ufficio legislativo sempre più forte. Non dimentichiamo che la giurisdizione è un tavolo a tre gambe, e l'Avvocatura è una di queste". Infine sul differimento dell'entrata in vigore della norma che prevede l'affidamento ai giudici di pace delle controversie fino a un importo superiore rispetto a quanto oggi previsto, ai timori espressi da Greco sugli organici ridotti e sull'insufficienza di strutture logistiche e tecnologiche, Nordio è consapevole che "c'è una scopertura del 70 per cento e vi è una concorrenza di competenza con il CSM, al quale abbiamo richiesto un incontro urgente, forse il prossimo 21 ottobre. È certo che l'organico debba essere implementato. È questione di budget e di target, o ritorniamo a competenze più limitate o, aumentiamo le competenze, aumenteremo gli organici e le retribuzioni".

Al termine del dialogo, il vice direttore de Il Dubbio **Errico Novi** ha intervistato **Ciro Maschio**, presidente della Commissione Giustizia della Camera. La prima domanda sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Non si deve commettere l'errore di politicizzare il referendum sulla riforma della giustizia, ma stare collegati alle esigenze di tutela dei diritti dei cittadini. Il modello attuale non garantisce la completa realizzazione dell'art. 111 della Costituzione, lo scopo della separazione delle carriere è completare il percorso della realizzazione del giusto processo, i cittadini hanno il diritto di avere un giudizio davanti a un giudice terzo. Il vero nucleo rivoluzionario della riforma è l'Alta Corte Disciplinare e il sorteggio secco nella composizione del CSM, per liberare la magistratura dalle correnti". Sulla trattazione della riforma ordinamentale forense, Maschio ha detto: "Plauso al CNF per il lavoro straordinario e di qualità. A giorni verrà assegnato alla Commissione Giustizia il disegno di legge, daremo la massima priorità per arrivare a una rapida approvazione e a una condivisione totale per avere poi il tempo di intervenire sugli schemi di decreto legislativo

che dovranno attuare nei dettagli questa riforma. Un plauso a voi per il lavoro svolto, a noi il compito di portarlo a termine". E sugli impegni da qui alla fine della legislatura. "Sarà un fine legislatura fittissimo, con un'agenda intensa. Mi concentro su un paio di temi. Sull'avvocato in Costituzione, dal Ministro a tutti noi c'è l'intenzione di proseguire con questo obiettivo. C'è una proposta di legge a mia firma già depositata sul tema. Poi

il tema dell'oralità nel procedimento. La riforma Cartabia va cancellata, sono stato contrario sin dall'inizio. Siamo un Paese e un Governo serio, abbiamo il dovere di mantenere gli impegni presi dall'Italia con l'Europa per il raggiungimento entro il 2026 degli obiettivi del PNRR, ma poi bisognerà riportare il processo civile e penale alla normalità. Restituire al diritto di difesa la dignità che gli è stata tolta".

Photogallery in ultima pagina (pag. 50)

12

LE BREVI

### IL RICORDO DI FULVIO CROCE

La emotiva consegna della toga e del tocco di Fulvio Croce al Consiglio dell'Ordine di Torino e alla Fondazione Fulvio Croce. "Un momento ricco di significato", ha anticipato Francesco Greco, presidente del CNF, prima di passare la parola a Simona Grabbi, presidente del COA di Torino, che ha ribadito: "Sta per tornare a casa un simbolo fondamentale dell'Avvocatura nazionale, sta per tornare in Fondazione, in Consiglio, quell'oggetto che rappresenta quel sacrificio di cui si è fatto cenno ieri". Sono saliti sul palco il Presidente del COA di Venezia, Tommaso Bortoluzzi, e il collega del foro veneziano l'avv. Tommaso Moro, a cui toga e tocco erano stati regalati per ragioni di amicizia, che in un toccante momento hanno riconsegnato l'"eredità di Croce" al COA di Torino e alla Fondazione.



## L'agenda politica dell'Avvocatura

Un quadro sintetico delle mozioni approvate dal Congresso di Torino

di Marco Micciché

Una rotta chiara quella che emerge dal XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino, l'approvazione delle mozioni, sabato, è una agenda politica complessa e ricca di proposte politiche sulla giustizia e sulla professione.

La mattinata si è aperta con il rinnovo dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense - OCF: sono stati eletti i 55 nuovi componenti (qui la lista completa: <https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/proclamati-i-componenti-della-nuova-assemblea-dell'organismo-congressuale-forense-per-il-triennio-2025-2028/>). Quindi il turno delle votazioni da parte dell'Assemblea.

Sui temi congressuali, la platea è intervenuta su **AI, governance, etica e formazione** per dotare l'Avvocatura degli strumenti per governare l'innovazione, anziché subirla, e per stabilire un principio irrinunciabile: la parità di accesso tecnologico per tutti gli avvocati, adottando misure di sostegno per colmare il divario digitale tra i professionisti. Sull'utilizzo dell'IA, pur con ambiti applicativi diversi (fiscale, PA, processo), si converge su un obiettivo comune: garantire trasparenza, controllo umano e tutela del diritto di difesa nell'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle istituzioni pubbliche. Si esige: **l'obbligo per il giudice di motivare e dichiarare l'uso dell'IA**, pena la nullità del provvedimento; **il diritto della difesa di conoscere e contestare** gli algoritmi e l'istituzione di un **Registro Pubblico degli Algoritmi** e di un **Authority indipendente**; la richiesta di ispezioni ministeriali per far emergere prassi non trasparenti; la garanzia della massima verificabilità (*auditability*) dei sistemi, assicurando la partecipazione dell'Avvocatura alla loro regola-

mentazione. Si tratta di un presidio fondamentale per una giustizia che resti umana e verificabile.

**Sulla Cartabia passa una mozione generale che ne chiede l'abrogazione per il processo civile**, in subordine **si prevedono delle mozioni che richiedono dei correttivi** sugli aspetti più controversi. Due le proposte: da un lato, la **limitazione dell'abuso della trattazione scritta** per ripristinare i principi di oralità e immediatezza; dall'altro, la **revisione radicale dell'impianto delle memorie 171-ter c.p.c.**, chiedendo il superamento del contestato meccanismo "a ritroso" e delle verifiche preliminari senza contraddittorio, includendo anche correttivi sulle memorie nel rito semplificato e prevedendo la scadenza del termine decadenziale per il convenuto con riferimento alla prima udienza "effettiva". Una modifica strutturale del rito di cognizione.



13



Si chiedono modifiche alla **Cartabia anche nel penale: l'abrogazione di fasi processuali superflue** come l'udienza pre-dibattimentale, il **ripristino dei precedenti termini per la costituzione di parte civile**, la **revisione delle norme sull'assenza dell'imputato** e sul mandato a impugnare del difensore d'ufficio, l'**ampliamento dei termini per l'impugnazione** e la possibilità di accedere a riti alternativi in caso di riqualificazione del fatto.

**Sul principio di oralità e contraddittorio nel processo penale l'indicazione** è quella di difendere i principi cardine dell'oralità e dell'immediatezza, messi a rischio da riforme orientate alla "cartolarizzazione" del processo penale. Per ripristinare **l'oralità come regola** nei giudizi di Appello e Cassazione e per **subordinare la partecipazione in videoconferenza al consenso** di difensore e imputato, garantendo che la tecnologia resti uno strumento al servizio dei diritti e non un surrogato del giusto processo.

**Sul piano delle garanzie difensive e del segreto professionale**, le proposte mirano a **tutelare in modo rafforzato il segreto professionale** e le comunicazioni tra avvocato e assistito nell'era digitale; a garantire il **diritto al primo contatto immediato** tra difensore d'ufficio e indagato; a estendere le garanzie difensive anche nei procedimenti della Procura Europea.

**Sul processo penale telematico** si denunciano le gravi disfunzioni che ledono il diritto di difesa. Si chiedono interventi urgenti per l'**abrogazione dell'"atto abilitante"**, un **accesso pieno, gratuito, immediato e completo al fascicolo telematico**, potenziando il Portale Depositi Penali per **garantire la consultazione di tutti i fascicoli nei quali è difensore**, un sistema di deposito affidabile e il superamento delle criticità di **accesso fisico alle cancellerie**. Si richiedono correttivi specifici per il portale, come una casella per "atti generici" e l'allineamento con il TIAP, la revisione dei diritti di copia e la digitalizzazione del sistema penitenziario, incluso il fascicolo del detenuto.

**Quindi, una più generale unificazione e semplificazione del processo telematico** per rispondere a un'esigenza non più rinviabile: superare la frammentazione e l'inefficienza dei processi telematici e per la creazione di una piattaforma e un portale nazionale unico con standard omo-

genei; l'aumento della capacità di deposito nel processo tributario; il definitivo superamento del "federalismo giudiziario" che genera prassi difformi e incertezza.

**Sull'avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali, la richiesta è di una riforma strutturale della giustizia di prossimità (GdP)**. Si converge su un obiettivo urgente: riformare la Giustizia di Pace per evitarne il collasso. Due le indicazioni: da un lato l'abrogazione dell'insostenibile ampliamento delle competenze e il ripristino della precedente competenza per valore, nonché il ritorno all'atto di citazione; dall'altro, **potenziare le risorse e rafforzare la centralità del ruolo dell'avvocato**, con richieste immediate di aumento degli organici anche tramite l'impiego di personale ministeriale, l'adeguamento delle infrastrutture, il passaggio alla gestione ministeriale degli uffici più in difficoltà, il finanziamento tramite contributo unificato, l'adeguamento dei compensi professionali e la **limitazione dell'abuso delle note scritte per ripristinare l'oralità**.

**Si punta alla riforma organica del patrocinio a spese dello stato** per l'estensione del campo di applicazione alle ADR, inclusa specificamente la negoziazione assistita in materia di famiglia, alle procedure di sovraindebitamento e all'attività stragiudiziale; di offrire tutela rafforzata alle vittime di violenza e istituire elenchi specializzati per l'immigrazione; semplificare le procedure di liquidazione, garantendo pagamenti tempestivi e certi, compensi armonizzati, liquidazione diretta da parte del cancelliere ed eliminando la competenza provvisoria dei COA.

Altro nodo la **Riforma del processo di famiglia e la tutela del minore** puntando sulla **qualificazione e il ruolo del Curatore Speciale del Minore**, definendone poteri, elenchi, formazione e **disciplinando in modo organico requisiti e parametri per i compensi**; tutelando le **garanzie nell'ascolto del minore**, con la presenza di esperti e difensori e **correttivi procedurali**, come l'udienza filtro, la riforma dei termini a ritroso, la conferma del Tribunale Unico, la gestione dei provvedimenti urgenti, l'accesso al fascicolo telematico del T.M., la gestione della nomina del CSM in corso di causa, la definizione del ruolo dei servizi sociali e l'istituzione di una piattaforma di monitoraggio sugli ausiliari.

**Arbitrato e arbitrato famiglia**: per dare impulso a un rafforzamento strutturale dell'istituto, con l'attribuzione agli arbitri di nuovi poteri come l'emissione di decreti ingiuntivi, la rimozione di incompatibilità che limitano l'accesso dei professionisti alla funzione arbitrale, e l'introduzione dell'arbitrato in nuovi ambiti, come la crisi familiare e le controversie davanti al Giudice di Pace.

Quindi un **pacchetto di incentivi fiscali organici per l'arbitrato**, la mediazione, e le ADR in generale, estendendo le agevolazioni anche agli avvocati che assistono le parti e per ottenere la revisione dei costi, in particolare abrogando gli aumenti recenti per la mediazione.

Non solo, anche rafforzare **l'istituto della mediazione, con semplificazioni procedurali** (calcolo indennità, sospensione feriale), potenziamento della professionalità e indipendenza dei mediatori, riconoscimento di poteri certificativi e garanzie di accessibilità per i soggetti vulnerabili.

Altro tassello importante sul piano della **semplificazione: potenziamento della negoziazione assistita** in materia di lavoro (eliminazione convenzione preventiva, riduzione termini minimi), estensione dell'accesso al PSS per le procedure familiari, riconoscimento di effetti giuridici più forti agli accordi (trascrizione per casa familiare, effetti traslativi per immobili) e flessibilità procedurale (possibilità di nominare un unico avvocato, estensione dei termini).

Inoltre **interventi per la tutela della dignità della professione e l'equilibrio tra vita e lavoro: tutele penali per il difensore**, con il reato di oltraggio all'avvocato; l'introduzione e l'estensione dell'istituto del **legittimo impedimento a tutti i processi**, inclusi quello civile, amministrativo e tributario; il **ripristino della sospensione feriale** al periodo tradizionale e la sua estensione alle festività natalizie e al deposito delle sentenze penali; la **promozione delle pari opportunità**, con asili nido negli uffici giudiziari e la parità di genere nei collegi giudicanti.

**Per la riduzione degli oneri fiscali e la tutela del compenso**, si chiede la **revisione del Contributo Unificato**, l'eliminazione di altri oneri come i costi del PagoPA, l'anticipo per la registrazione in Cassazione e la **deducibilità delle spese legali**. Si vuole inoltre tutelare il com-

penso con il **riconoscimento obbligatorio delle spese stragiudiziali in ambito RCA**, la liquidazione delle spese alla parte offesa, l'estensione dell'efficacia di **titolo esecutivo al parere di congruità del COA** e la possibilità di inserire il costo di registrazione nel precetto, rimuovendo ogni sanzione economica all'esercizio della difesa.

Impegno forte sempre sulle **semplificazioni procedurali** per l'operatività quotidiana dell'avvocato nel processo civile, rimuovendo oneri e sanzioni, per l'**eliminazione di oneri di notifica a carico del difensore** ora superabili grazie alla tecnologia ed al rinnovato quadro normativo sulle notificazioni telematiche e l'introduzione della possibilità di utilizzare elementi di legal design nella **redazione degli atti**. Si aggiungono: l'**impugnazione autonoma dei capi di condanna alle spese legali**, l'**abrogazione della condanna alla Cassa delle Ammende** ex art. 96.4 c.p.c..

**Sull'efficienza delle esecuzioni civili, prevedere più poteri all'avvocato** e tra le altre questioni si chiede **l'attribuzione della facoltà di notificare in proprio gli atti di pignoramento**, gli atti all'estero, di **accedere direttamente alle banche dati** ex art. 492-bis c.p., ed estendere le tutele sul "minimo vitale" ai lavoratori autonomi. Ma anche includere correttivi procedurali per evitare iscrizioni a ruolo "al buio", rimuovere il pignoramento presso terzi e l'obbligo di deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento spostandolo alla data effettiva di udienza, semplificare le iscrizioni a ruolo e le notifiche, rivedere i termini per la ricerca dei beni e definire più equamente i compensi degli ausiliari.





In un settore innovativo come quello della giustizia riparativa si chiede di prevedere **un onorario specifico** per l'attività del difensore e l'**ammissione al PSS per la vittima e di rivedere le incompatibilità per i mediatori penali**, favorendo l'accesso dei giovani avvocati a questo nuovo ambito professionale.

Per quanto riguarda l'**amministrazione di sostegno** si intende prevedere interventi coordinati su **formazione obbligatoria**, definizione di un **compenso equo**, anche tramite estensione del PSS e parametri uniformi e **garanzie procedurali**, come il pieno accesso al fascicolo telematico.

**Altra priorità l'ampliamento delle competenze e trasparenza degli incarichi.** Si propone di **espandere il ruolo dell'avvocato in nuovi ambiti e riformare le giurisdizioni specializzate**, come le sezioni in materia d'impresa, la difesa tecnica obbligatoria in procedimenti di crisi d'impresa, amministrativi e di volontaria giurisdizione, la gestione dei testamenti digitali e la promozione di un codice del lavoro. Allo stesso tempo, si vuole garantire **trasparenza e pari opportunità**, con la **rotazione obbligatoria per gli incarichi giudiziari**, la pubblicazione dei dati dei magistrati e la **rimozione delle barriere all'accesso per i giovani avvocati agli incarichi pubblici**.

**Si punta quindi all'ampliamento delle competenze e nuovi ambiti di consulenza** in settori specifici e innovativi: dal mondo digitale con la consulenza in materia di **proprietà industriale, e-sport ed eredità digitale**, al settore aziendale con le competenze nei processi di **certificazione**, nella **normazione tecnica** e nelle procedure di **crisi e insolvenza**. Inoltre in ambiti di alta rilevanza sociale come lo **statuto delle fragilità**, la prevenzione della **violenza di genere**, la tutela dei **diritti umani**, fino a includere l'espansione in materia di **arbitrati**, l'adeguamento dei compensi per **custodi e delegati** e la revisione di incompatibilità come quella con l'**intermediazione immobiliare**.

Tra le **mozioni singole** quelle relative a: **rinvio pregiudiziale Corte EDU**; **perentorietà dei termini per i magistrati** con annessa responsabilità disciplinare per i suddetti; **regolamentazione del Fondo Unico di Giustizia**; **Patrocinio Cassazione tributario**; **deducibilità forfettaria per IA**; **uffici giudiziari insulari**; **rafforzare le garanzie procedurali dell'ascolto del minore**; introdurre

il **contrassegno digitale** così da eliminare un onere burocratico diffuso come le attestazioni di conformità; quindi **definizione di protocolli, best practice e formazione per la gestione della prova digitale in sé**, un tema che impatta ogni tipo di processo.

#### LE BREVI

ANTONINO GUIDO NINNI DISTEFANO NUOVO TESORIERE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Ninni Distefano è stato eletto, il 28 ottobre, a Roma, dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense-OCF, (la rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana), Tesoriere. La squadra vede come Coordinatore Fedele Moretti del Foro di Taranto, Segretario Elisabetta Brusa del Foro di Varese, quindi a completare: Paolo Rossi del Foro di Bologna, Mariangela Spinelli del Foro di Potenza, Carlo Morace del Foro di Reggio Calabria, Giovanni Barile del Foro di Napoli. A margine dei lavori, il neo Tesoriere e Presidente del Coa, Ninni Distefano ha dichiarato: "Una grande responsabilità e un nuovo impegno nell'organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana, in un fase di grandi sfide nel Paese e difficoltà per la nostra professione e la giustizia italiana. Ma anche un grande onore per il distretto di Catania, nel quale abbiamo sempre puntato sul dialogo e sulle proposte come metodo di lavoro".



## Verso una nuova avvocatura

La futura riforma forense in pillole. Per orientarsi nel disegno di legge delega

di Santi Pierpaolo Giacona

Con l'approvazione della legge delega per la riforma dell'ordinamento forense, il Parlamento ha affidato al Governo un mandato ampio e articolato per riscrivere in modo organico l'intero ordinamento della professione forense.

Il provvedimento, declinato in tre articoli, prevede l'adozione entro sei mesi dall'entrata in vigore di uno o più decreti legislativi, con possibilità di interventi correttivi successivi.

#### Obiettivi della riforma

##### La riforma intende:

- Rafforzare l'indipendenza e la dignità della professione.
- Regolare l'esercizio dell'attività forense in tutte le sue forme.
- Garantire la qualità della prestazione professionale.
- Tutelare i diritti dei cittadini e l'efficienza della giustizia.

#### Ambiti di intervento analitici

La legge delega individua numerosi ambiti e argomenti su cui il Governo dovrà intervenire. Di seguito, l'elenco completo suddiviso per aree tematiche:

##### Principi generali

- Libertà e indipendenza dell'avvocato.
- Riconoscimento del ruolo dell'avvocato nella tutela dello Stato di diritto.
- Regolazione dell'organizzazione e dell'esercizio della professione.
- Definizione delle attività riservate agli avvocati.
- Nullità degli atti giuridici compiuti senza assistenza legale nei casi previsti.
- Limitazione dell'uso del titolo di "avvocato".
- Reintroduzione del giuramento professionale.

#### Segreto professionale

- Rafforzamento del carattere inviolabile e indisponibile del segreto.

#### Deontologia

- Adozione e aggiornamento periodico da parte del CNF, sentiti gli ordini circondariali.

#### Assicurazione

- Obbligo di polizza RC professionale.
- Parametri minimi e aggiornamento quinquennale con decreto ministeriale sentito il Cnf.

#### Informazione professionale

- Regole per la pubblicità informativa nel rispetto del segreto e della dignità professionale.

#### Responsabilità personale

- Incarico personale anche in caso di esercizio in forma associata o societaria.
- Responsabilità personale e possibilità di sostituzione con altro avvocato o praticante abilitato.

#### Compensi

- Libertà di pattuizione, con rispetto dell'equo compenso e dei parametri ministeriali.
- Parametri aggiornati ogni due anni.
- Solidarietà nel pagamento dei compensi.
- Estensione del parere di congruità.
- Obbligo di rimborso spese e spese forfettarie.

#### Esercizio collettivo

- Regolamentazione di associazioni, reti e società tra avvocati.
- Salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato.

- Qualificazione fiscale dei redditi come lavoro autonomo.
- Requisiti per la natura forense delle associazioni.
- Contratto associativo: contenuti obbligatori.
- Reti tra avvocati e multidisciplinari: requisiti e soggettività giuridica.
- Società tra avvocati: composizione, limiti alla partecipazione di soci non professionisti, designazione del socio esecutore dell'incarico.

#### Conferimento dell'incarico da parte di terzi

- Interesse esclusivo del patrocinato.
- Consenso della parte assistita.

#### Monocommittenza e collaborazione continuativa

- Disciplina organica delle prestazioni rese in esclusiva e senza subordinazione.
- Garanzia di autonomia e compenso congruo.

#### Formazione continua

- Obbligo annuale di aggiornamento.
- Sospensione amministrativa in caso di inadempienza.
- Esenzioni per cariche istituzionali e docenti universitari.
- Regolamento CNF su modalità, accreditamenti, esenzioni e misure premiali.
- Tendentiale gratuità delle iniziative formative.

#### Specializzazioni

- Organizzazione dei corsi da parte degli ordini e delle associazioni specialistiche.
- Attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

#### Albi, elenchi e registri

- Istituzione di un albo unico e di elenchi specialistici.
- Scheda personale dell'iscritto.
- Registro dei praticanti.
- Regolamento ministeriale per la tenuta telematica degli albi.
- Archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari.
- Requisiti per iscrizione e cancellazione.
- Sospensione necessaria e volontaria.
- Iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense.
- Esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

- Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

#### Avvocati degli enti pubblici

Conservazione dei diritti acquisiti.  
Iscrizione obbligatoria all'albo.  
Potere disciplinare in capo al consiglio dell'ordine.

#### Regime delle incompatibilità

- Incompatibilità con lavoro subordinato, attività d'impresa, cariche societarie (salvo eccezioni).
- Compatibilità con attività scientifiche, culturali, accademiche, amministrative e sportive.

#### Natura giuridica degli ordini e CNF

- CNF e ordini circondariali come enti pubblici non economici a carattere associativo.

#### Ordini circondariali

Rappresentanza istituzionale a livello locale.  
Compiti e prerogative: albi, vigilanza, formazioni, decoro, pareri, conciliazione.  
Finanziamento tramite contributi ordinari e straordinari.  
Possibilità di costituire unioni e fondazioni.  
Attuazione del principio di parità di genere.  
Camere arbitrali e organismi ADR.  
Sportello per il cittadino.  
Struttura organizzativa: assemblea, consiglio, presidente, organo di revisione.  
Incompatibilità tra cariche.  
Scioglimento del consiglio e nomina del commissario.

#### Sistema elettorale

- Convocazione, numero dei consiglieri, sistema elettorale.
- Candidature individuali e per lista.
- Parità di genere.
- Requisiti di eleggibilità.
- Composizione e funzionamento del seggio.
- Modalità di voto, anche elettronico.
- Impugnazioni e limiti alla rieleggibilità.

#### Consiglio Nazionale Forense

- Durata triennale e limiti di mandato.
- Composizione e sistema di voto ponderato.
- Incompatibilità e ineleggibilità.
- Compiti: rappresentanza istituzionale, codice deontologico, formazione, specializzazione, pareri, osservatorio giurisdizionale.

- Potere regolamentare e giurisdizionale.
- Finanziamento e controllo contabile.

#### Congresso Nazionale Forense

- Convocazione triennale.
- Elezione dell'Organismo Congressuale Forense.
- Limiti alla rieleggibilità.

#### Tirocinio

- Durata di 18 mesi.
- Componente teorica e pratica.
- Scuole forensi e soggetti accreditati.
- Regolamento ministeriale su criteri didattici e organizzativi.
- Tirocinio anticipato e all'estero.
- Compatibilità con lavoro subordinato.
- Abilitazione al patrocinio.
- Vigilanza e trasferimenti.

#### Esame di Stato

- Sessione unica annuale.
- Due prove scritte (parere e atto) e prova orale articolata.
- Commissioni miste (avvocati, magistrati, docenti).
- Criteri di valutazione uniformi.

#### Disciplina

- Attribuzione ai Consigli Distrettuali di Disciplina.
- Composizione, durata, ineleggibilità e incompatibilità.
- Procedura articolata: adunanza plenaria, istruttoria, dibattimento.
- Sanzioni graduate e richiamo verbale.
- Riabilitazione.
- Coordinamento con il processo penale.
- Prescrizione dell'azione disciplinare.
- Comunicazioni, notifiche, pubblicità delle sanzioni.
- Sospensione cautelare.
- Esecutività e fase esecutiva delle sanzioni.

#### Clausola di invarianza finanziaria

- La riforma non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### LE BREVI

Lo scorso 14 luglio il Foro di Catania ha ricevuto il commiato del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Mannino, in occasione del suo congedo dalle funzioni giudiziarie. Un incontro volutamente informale ma carico di significato.

Otto anni di intensa e proficua collaborazione tra la Presidenza del Palazzo di Giustizia e l'Ordine, durante i quali "Il Presidente Mannino è stato capace di intervenire su tutte le questioni che riguardavano il Palazzo, in maniera puntuale, competente e soprattutto consapevole. Sempre curioso rispetto alle nuove esperienze professionali ed aperto all'innovazione, ma anche alla collaborazione con i suoi interlocutori, riuscendo a comunicare con tutti ed in primis con gli avvocati ed il personale giudiziario. Questa sua capacità di confronto e di comunicazione il Presidente Mannino l'ha esercitata senza mai perdere autorevolezza e garantendo prestigio assoluto al suo ruolo ed alla funzione", così il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Antonino Guido Ninni Distefano. Il Presidente Distefano ha consegnato al Presidente Mannino una targa ricordo, in segno di gratitudine e stima da parte di tutto il Foro catanese.

Durante la cerimonia di saluto sono intervenuti il Presidente del Collegio dei Revisori, avv. Vito Branca, la Presidente del Comitato Pari Opportunità Avvocati Ordine Avvocati Catania, Avv. Denise Caruso, il Presidente Unione degli Ordini Forensi della Sicilia - U O F S, Avv. Rosario Pizzino, il Presidente della Camera Penale, avv. Francesco Antille e per la Camera Civile, il componente della giunta nazionale, avv. Giovanni Perrotta.





# L'intelligenza artificiale e le professioni, la nuova legge: analisi e criticità

di Giuseppe Sileci

Il 10 ottobre è entrata in vigore la Legge 132/2025, avente ad oggetto "disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e che introduce novità anche in materia di professioni intellettuali.

L'art. 13, costituito da due soli commi, per un verso circoscrive l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale alle sole attività strumentali e di supporto, dovendo rimanere prevalente la prestazione intellettuale del professionista, per altro verso obbliga i prestatori d'opera intellettuale a comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le "informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati".

Lo scopo della norma è di solare evidenza, e cioè assicurare uno sviluppo ed una diffusione antropocentrici dell'intelligenza artificiale anche tra i professionisti che consentano di prevenire un uso troppo disinvolto dell'algoritmo e di evitare i correlati rischi.

Sono già noti due casi di impiego imprudente di sistemi di intelligenza artificiale nella ricerca di giurisprudenza e nella redazione di atti difensivi "smascherati" da due diversi tribunali che, pur con epilogo diverso perché in un caso i giudici non hanno condannato la parte ai sensi dell'art.96 c.p.c. e nell'altro sì, hanno prepotentemente richiamato l'attenzione su un fenomeno che – se non tempestivamente arginato – potrebbe minare alla radice il rapporto fiduciario tra professionista ed assistito e che ha il suo caposaldo nella competenza del tecnico al quale si affida la difesa dei diritti.

Dunque, non può che salutarsi con favore la norma, inserita nel testo di legge sulla intelligenza artificiale, recante disposizioni in materia di professioni intellettuali, anche se il primo comma – laddove appunto chiarisce che può essere impiegata per attività strumentali e di supporto e con prevalenza del lavoro intellettuale – non

introduce alcuna concreta novità perché si limita a ribadire ciò che è noto da sempre, e cioè che l'esercizio della professione intellettuale è personale e che il professionista è sempre direttamente responsabile dell'opera prestata, anche quando si avvale di sostituti o collaboratori.

Già oggi, infatti, il contributo e l'apporto di un collaboratore umano non possono che essere strumentali e di supporto, ma mai possono sostituirsi all'opera personale del professionista intellettuale, al quale compete la responsabilità delle decisioni.

Semmai può essere utile chiedersi cosa abbia voluto intendere il legislatore nel sottolineare che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba essere strumentale e di supporto all'attività professionale.

Pare ragionevole ritenere che il professionista potrà anche avvalersi di questi "strumenti" per l'analisi, la ricerca normativa e giurisprudenziale e la redazione degli atti, ma prima di fare propri gli output, sottoscrivendoli, dovrà sottoporli ad una accurata verifica.

Più rilevante è invece il secondo comma dell'art. 13 della L. 132/2025.

La norma introduce un obbligo di "disclosure", perché ciascun professionista che intenda impiegare sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio della professione dovrà comunicarlo al destinatario della prestazione intellettuale.

La comunicazione – la legge non lo dice ma non potrebbe essere diversamente anche perché è l'unico modo efficace per il professionista di dimostrare di avere assolto all'obbligo informativo – dovrà essere scritta e dovrà essere fornita con "linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".

Meno perspicuo è l'oggetto della comunicazione, che dovrà contenere "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati".



Non è chiaro affatto in cosa debbano consistere queste informazioni e sarà verosimilmente opportuna una normativa di dettaglio che delimiti il perimetro di una informativa che sia sufficientemente esaustiva.

A primo acchito, è ragionevole ritenere che il professionista – che nell'esercizio della professione faccia uso di sistemi di intelligenza artificiale – rappresenti al cliente, al momento del conferimento dell'incarico, che si avvale del supporto e della cooperazione offerta da questa tecnologia, se possibile indicando quali modelli utilizza e, se possibile, specificando le caratteristiche tecniche che dovrebbero essere fornite all'utilizzatore (ossia colui che Regolamento Europeo definisce "deployer") al momento della loro immissione nel mercato.

In questo senso il secondo comma dell'art. 13 della L. 132/2025 probabilmente colma una lacuna normativa perché il Regolamento Europeo, pur riservando una certa attenzione alla trasparenza nell'uso di sistemi di intelligenza artificiale, ha stabilito una serie di obblighi ai quali debbono attenersi i deployer che adoperano sistemi classificati ad alto rischio, ma tra questi non pare si possano annoverare quelli messi a disposizione dei professionisti e da adoperare nell'esercizio della loro attività.

Infatti, per il Regolamento Europeo sono tali, ai sensi dell'allegato III n. 8, solo quelli "destinati ad essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nella interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie".

È evidente che il legislatore europeo ha classificato ad alto rischio solo quei sistemi di intelligenza artificiale che saranno adoperati dai giudici nell'esercizio della giurisdizione ma non anche quelli che saranno adoperati dai professionisti – e dunque dagli avvocati – nella esecuzione di una prestazione professionale resa nell'interesse di un cliente, privato o pubblico che sia.

In tal senso, bene ha fatto il legislatore nazionale a prevedere che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio di una professione intellettuale avvenga in maniera trasparente, rendendo edotto sin dal primo momento il destinatario della prestazione del fatto che questa sarà resa anche con l'ausilio di un algoritmo.

Sarà la prassi, con il tempo, ad offrire elementi utili allo scopo di individuare il contenuto dell'informazione da fornire ai destinatari della prestazione professionale ed in tal senso non può non menzionarsi l'iniziativa del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano che, a dicembre dello scorso anno, ha presentato la "Carta dei principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense".

Il terzo principio è dedicato proprio all'uso trasparente e stabilisce non solo che gli avvocati informino chiaramente i clienti di fare uso di sistemi di intelligenza artificiale, ma anche che spieghino adeguatamente come la tecnologia possa contribuire al lavoro del professionista ed anche come l'algoritmo ha influenzato l'elaborazione di documenti, l'analisi di prove o altre attività legali, descrivendo i metodi e le tecnologie impiegate e fornendo informazioni che consentano di valutare la validità e l'affidabilità degli output.

In conclusione, l'intelligenza artificiale – che già sta trasformando profondamente la professione forense – dal 10 di ottobre richiederà, agli avvocati che intendano adoperarla, una maggiore e più responsabile consapevolezza che avrà tra i suoi capisaldi non solo la capacità di utilizzare questa tecnologia nel modo più appropriato possibile (ed in tal senso saranno fondamentali i percorsi di alfabetizzazione in intelligenza artificiale che le istituzioni forensi metteranno al servizio degli iscritti) ma anche il dovere di rendere i propri clienti adeguatamente edotti del fatto che la prestazione professionale è stata resa anche con il contributo di un agente artificiale.

## Intelligenza Artificiale e legal prompting per le professioni legali

Il nostro progetto per gli avvocati del Foro di Catania

di Antonino Guido Distefano e Elio Guarnaccia

Il progetto "Lexintel" è nato qualche mese fa dalla collaborazione tra il Tribunale di Catania e il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, con il sostegno del Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'attività di studio dei giudici civili attraverso l'Intelligenza Artificiale e i suoi modelli (LLM).

Il fulcro del progetto fu quello di elaborare una selezione di prompt per sistemi di intelligenza artificiale, ossia chiavi di interrogazione ottimizzate per l'attività di studio dei magistrati civili, che potessero garantire risposte sempre più efficienti ed efficaci da parte degli LLM, interrogati sui contenuti dei precedenti giurisprudenziali e sugli atti processuali di parte.

Il progetto, basato su fascicoli già definiti e opportunamente anonimizzati, ha vissuto una rigorosa fase di sperimentazione, sia attiva (con i giudici che formulano e valutano i prompt), sia passiva (con gli informatici che valutano gli output).

A seguito di un confronto con i responsabili scientifici del progetto, il Prof. Carlo Batini per il CINI, e il Dott. Mariano Sciacca per il Tribunale di Catania, è emersa l'opportunità per l'Ordine degli Avvocati di Catania di intraprendere un percorso simile, seppur autonomo e su binari propri.

Ciò in quanto il metodo e il linguaggio oggetto di sperimentazione possono essere estesi con profitto alla professione di avvocato, poiché le attività cognitive fondamentali degli avvocati nell'attività di studio di una controversia giudiziaria presentano molte analogie con quelle dei magistrati, già oggetto di sperimentazione.

Gli avvocati hanno, innanzitutto, l'esigenza di ricercare informazioni su larga scala, su grandi volumi di testi giuridici, e ciò avviene utilizzando numerose chiavi di ricerca, ad esempio per concetti e sinonimi, e/o per parametri temporali e organizzativi.

Inoltre, l'analisi della documentazione, anche con il supporto di agenti di intelligenza artificiale, può consentire all'avvocato di ottimizzare il proprio lavoro di studio e ricerca, sia con riferimento alle ricerche normative ed ai precedenti giurisprudenziali, sia con riferimento all'attività difensiva ed alle argomentazioni di controparte.

E ancora, la sintesi è oramai una necessità dettata dai limiti di parole per la redazione degli atti giudiziari, imposti per legge.

Si aggiunga che l'ipotesi di costruire un data base locale, la cd. *knowledge* base, che possa essere oggetto di analisi degli agenti AI, si adatta perfettamente all'attività dell'avvocato, che gestisce un proprio archivio di pratiche, atti processuali, contratti, precedenti interni e pareri.

Le tecniche di prompt engineering alla base del progetto possono essere dunque di grande beneficio per gli avvocati, nel formulare domande per compiti legali complessi.

Ma un elemento determinante nella scelta di intraprendere questo percorso in seno all'Ordine degli Avvocati di Catania è la sua fisiologica tendenza alla "democratizzazione" dell'uso dell'IA nel mondo forense. E infatti, il progetto non richiede la necessità di utilizzare piattaforme AI assai costose, né tanto meno l'esigenza di sviluppare agenti interni, proprietari, tecnicamente complessi e dai costi ingenti.

Lexintel dunque apre la strada a una democratizzazione delle capacità tecnologiche all'interno della professione forense, focalizzandosi su strumenti accessibili, che funzionano localmente, pensati per le attività quotidiane del professionista, consentendo così anche ai piccoli studi, nonché a singoli avvocati, anche quelli meno avvezzi alla materia informatica, di beneficiare di analisi legali avanzate, ricerca efficiente e supporto alla redazione di atti.

Queste dunque, le principali ragioni per cui riteniamo che l'adozione di Lexintel in seno all'Or-

### SIGLATO LO SCORSO 24 LUGLIO IL PROTOCOLLO SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Il Protocollo, già licenziato favorevolmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ha ottenuto un riscontro particolarmente positivo dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania, che per prima ne ha approvato e sottoscritto il testo. Presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, il Presidente -Dott. Gianluca Creazzo- ha aderito al protocollo di intesa, promosso dal CPO, sul riconoscimento del legittimo impedimento "per la promozione di strategie condivise finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio nell'esercizio della professione". L'intesa vuole offrire garanzie estese e coprire situazioni che possono generare legittimo impedimento: la genitorialità (maternità e paternità), le pratiche di adozione, le esigenze delle famiglie monogenitoriali, il ruolo dei caregiver, le situazioni di vittime di violenza, le circostanze di disabilità e lo stato di necessità, inclusa la malattia che riguarda l'avvocato stesso o i propri cari.

Il Comitato Pari Opportunità si è fatto promotore di un'importante iniziativa, che ha ricevuto pieno sostegno da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Dal Coa il sincero ringraziamento anche alla Corte di giustizia tributaria che ha manifestato grande sensibilità al problema ed è

stato il primo ufficio giudiziario che ha accolto queste istanze. Il Coa Catania continuerà a sostenere questa iniziativa, di vera civiltà giuridica, sperando che possa essere estesa anche a tutti gli altri uffici giudiziari del distretto.

Nella foto i Presidenti del Coa, Avv. Antonino Guido Distefano, del Cpo, Avv.ta Denise Caruso, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Dott. Gianluca Creazzo, firmatari del Protocollo e l'avv. Giuseppe Sapienza, componente del Cpo di Catania.

Il testo del Protocollo sul Legittimo Impedimento <https://ordineavvocaticatania.it/il-consiglio/protocolli-e-regolamenti/>



dine degli Avvocati di Catania, al momento il primo Ordine forense in Italia ad intraprendere un percorso simile, possa costituire un'importante opportunità per l'intero foro catanese.

In concreto, il primo step del progetto - attualmente in corso - coinvolge un team di avvocati del nostro Foro, affiancati dai docenti informatici del CINI, che si occuperà proprio di sviluppare prompt complessi, specificamente dedicati all'attività dello studio legale, tramite lo studio e la comprensione degli output dei più diffusi agenti di intelligenza artificiale gratuiti.

Al termine di quest'attività di sviluppo, il secondo step del progetto consisterà nella disseminazione tra gli avvocati catanesi. L'Ordine infatti svilupperà un percorso formativo, rivolto a tutti gli iscritti all'Ordine, mediante corsi, workshop e attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria.

Ciò evidentemente, non solo restituirà al progetto una valenza marcatamente istituzionale, ma sarà pienamente in linea con gli obblighi di formazione già fissati dall'art. 4 del Regolamento UE 2024/1689, il cd. "AI Act", che ha coniato l'ormai nota espressione "AI literacy", ossia alfabetizzazione all'intelligenza artificiale.

Tale obiettivo istituzionale, peraltro, è stato da ultimo ribadito a livello nazionale dalla Legge 23 settembre 2025 n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". La legge, in vigore dal 10 ottobre 2025, prima norma di rango primario emanata da uno stato membro UE in questa materia, all'art. 24 delega al Governo di imporre la previsione da parte degli ordini professionali «percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale».



## Crisi della governance internazionale: il caso della Global Sumud Flotilla

di Davide Tutino

*Governance* non è un termine innovativo capace di offrire soluzioni, ma la denominazione di una frattura che si ripresenta: quella tra la norma e la sua esecuzione. Non mancano oggi fonti normative in grado di enunciare fini, competenze e limiti; ciò che difetta è piuttosto un sistema capace di assicurare il passaggio dalla previsione astratta alla sua attuazione concreta.

Il ricorso al termine *governance* implica il riconoscimento che il nodo centrale non risiede tanto nella definizione dei precetti, quanto nell'organizzazione delle istituzioni incaricate di darvi esecuzione, in modo reiterato, nel tempo, mediante procedure, responsabilità e meccanismi di verifica. Da qui l'efficacia di quella formula — semplice ma precisa — secondo cui chi è giudicato conserva il potere di svuotare quello di chi giudica. Si tratta di un fenomeno ben noto all'esperienza giuridica: il diritto non viene negato, ma resta privo di strumenti esecutivi; il giudice non è delegittimato, ma confinato alla sola parola; l'obbligo non è abrogato, ma si dissolve in rinvii e controlli che non giungono a risultati concreti.

Tre sono le architetture normative che mostrano con maggiore evidenza la distanza tra validità ed effettività: la Carta delle Nazioni Unite, l'ordinamento dell'Unione europea e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

La Carta delle Nazioni Unite sancisce, all'art. 2, par. 4, il divieto di minaccia o di uso della forza, qualificandolo come principio inderogabile dell'ordinamento internazionale; disciplina, in termini tipizzati, l'eccezione della legittima difesa all'art. 51; attribuisce al Consiglio di Sicurezza la competenza esclusiva di adottare decisioni vincolanti in materia di pace e sicurezza; e sta-

bilisce, all'art. 103, la prevalenza delle proprie disposizioni su obblighi incompatibili. Tuttavia, non conta la ripetizione delle norme, ma la loro effettività: restrizioni alla libertà di navigazione in alto mare, compressioni del passaggio di convogli umanitari o altre misure incidenti su diritti fondamentali richiedono un titolo giuridico espresso e verificabile. La Convenzione di Montego Bay del 1982, all'art. 87, riconosce la libertà dei mari come principio generale, limitabile solo in presenza di una base giuridica chiara e controllabile; il diritto internazionale umanitario ammette ispezioni o interdizioni soltanto se sorrette da fondamento normativo esplicito. L'uso di categorie indeterminate, che promettono sicurezza ma producono incertezza, mina la prevedibilità delle regole e la certezza del diritto.

Nel sistema delle Nazioni Unite, *governance* deve significare trasparenza del fondamento delle decisioni e responsabilità circa la loro adozione ed esecuzione. Chi invoca la legittima difesa ha l'onere di provare i presupposti e di definirne i limiti temporali. Chi agisce in nome della sicurezza collettiva deve esplicitare la fonte e l'estensione del proprio potere. Chi interviene su flussi umanitari deve dimostrare che il controllo non si sia tradotto in interdizione arbitraria. In assenza di tale disciplina della motivazione e della verifica, l'ordinamento rimane formalmente integro ma sostanzialmente indebolito.

L'Unione europea si colloca in continuità con questo quadro. I Trattati le attribuiscono competenze giuridicamente vincolanti, non meramente programmatiche: assicurare che la propria azione esterna sia conforme al diritto internazionale e che l'assistenza umanitaria rispetti i principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

Ne discende l'obbligo di coerenza nella politica estera e di sicurezza comune, nella scelta e nell'impiego degli strumenti, nonché nella motivazione delle decisioni che autorizzano o limitano accessi e controlli. Qui *governance* deve tradursi in tracciabilità e verificabilità: ogni misura deve indicare ragioni giuridiche esplicite, limiti temporali e criteri di proporzionalità, così da evitare che un controllo si trasformi in interdizione surrettizia.

La continuità tra la Carta delle Nazioni Unite e il diritto dell'Unione consiste nell'idea che un obbligo internazionale non si attua con mere dichiarazioni, ma con un sistema decisionale strutturato, in cui ogni atto deve superare la prova della giustificazione giuridica. In mancanza, il diritto rimane confinato a cornice programmatica, mentre le decisioni sostanziali maturano nel silenzio delle procedure.

La Corte penale internazionale, infine, rappresenta insieme il banco di prova e il limite della *governance* globale. Lo Statuto di Roma ha tipizzato crimini già noti al diritto internazionale consuetudinario, includendo condotte quali l'uso della fame come metodo di guerra; ha definito i presupposti della giurisdizione; ha reso irrilevanti le immunità di carica; e ha posto la cooperazione giudiziaria degli Stati come condizione di effettività. Tuttavia, l'attuazione dipende interamente da tale cooperazione: la giurisdizione può pronunciarsi, ma senza strumenti di enforcement rimane priva di efficacia. Non perché manchi la norma, ma perché la norma senza meccanismi di esecuzione non produce effetti reali.

Nel linguaggio della giustizia penale internazionale, *governance* significa predisposizione di procedure esecutive: canali di cooperazione effettivi, termini vincolanti, responsabilità dirigenziali non occultabili, rimedi disponibili in tempi utili. Senza questo, lo Statuto di Roma resta linguaggio di aspirazione più che diritto operativo.

In tale contesto, la Global Sumud Flotilla costituisce un banco di prova che evidenzia la frattura sistemica dell'ordinamento internazionale. Si tratta di un'azione civile di transito in alto mare, con finalità dichiaratamente umanitarie, che sollecita la verifica delle regole esistenti: la libertà di navigazione sancita dall'art. 87 UNCLOS, il divieto di privare i civili di beni essenziali come

metodo di guerra (art. 8, par. 2, lett. b, xxv, Statuto di Roma), nonché l'obbligo di facilitare passaggi umanitari previsto dal diritto internazionale umanitario.

L'abbordaggio in acque internazionali mostra come, in assenza di meccanismi effettivi di attuazione, anche i quadri giuridici più solidi diventino vulnerabili. L'inerzia dei governi rivela i limiti della diplomazia; il veto in Consiglio di Sicurezza paralizza i meccanismi coercitivi della Carta ONU; la Corte penale internazionale resta dipendente dalla cooperazione statale. Sul piano giuridico, emerge il divario tra norme formalmente vincolanti e loro applicazione selettiva. Sul piano sociologico, l'iniziativa civile mostra come movimenti transnazionali possano trasformarsi in strumenti di contestazione simbolica e giuridica, denunciando le incoerenze del sistema. Sul piano geopolitico, l'episodio evidenzia come rapporti di forza asimmetrici condizionino l'effettività delle regole.

In questa prospettiva, la crisi non riguarda la produzione normativa, ma la sua esecuzione. *Governance* conserva senso solo se indica la capacità di trasformare la validità in effettività, la previsione in procedura, la decisione in responsabilità. È qui che il raccordo tra Carta delle Nazioni Unite, Trattati dell'Unione e Statuto di Roma deve riacquistare funzione unitaria.

La Global Sumud Flotilla non appartiene alla cronaca, ma alla teoria generale del diritto internazionale: paradigma del divario, ancora irrisolto, tra validità della norma e sua attuazione effettiva. L'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, con il principio *pacta sunt servanda*, afferma che "ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede". Ma senza strumenti idonei di enforcement, il dovere di buona fede resta confinato al piano programmatico. È esattamente in questa cesura che si colloca il caso Flotilla: dimostrazione della difficoltà per l'ordinamento internazionale di trasformare l'obbligo formale in vincolo operativo.

**Il manifesto appello per un  
CESSATE IL FUOCO PERMANENTE  
del Coa in terza di copertina.**

# Revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e ripetizione dell'indebitito

Considerazioni sull'assegno divorzile

di Antonello Guido

Nella visione di chi scrive vi è sempre stata l'idea di individuare e trattare casistiche elaborabili ed adoperabili dallo studioso nel complesso processo di famiglia. Tra queste, ben si adatta una recente ed articolata sentenza divorzile del Tribunale di Roma che, revocando l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, ed accogliendo la domanda restitutoria avanzata dal marito, presta il fianco a svariate considerazioni.

Nel caso in esame, durante il procedimento divorzile contenzioso i coniugi avevano dibattuto sulle domande formulate dalla moglie, inerenti all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, studente universitario asseritamente non indipendente economicamente, all'assegno divorzile, ed all'assegnazione dell'ex casa coniugale, nonché alle domande restitutorie formulate dal marito.

Con la sentenza n. 11885, resa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale Roma il 24 luglio 2025, depositata in Cancelleria il 20 agosto 2025 (Pres. lenzi; Rel. Est. Chirico), veniva poi pronunciato lo scioglimento del matrimonio, revocato in via definitiva l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente con la madre in ragione della di lui raggiunta autosufficienza economica, rigettata la domanda della moglie di assegnazione dell'ex casa familiare, ed accolta la domanda restitutoria avanzata dal marito. Entrando nel particolare, con l'accordo di separazione personale consensuale omologato nel 2014, i coniugi avevano convenuto che il marito corrispondesse alla moglie sia il mantenimento personale che per il figlio minore, oltre il 50% delle spese

straordinarie, facendosi altresì carico del pagamento dei ratei di mutuo sino alla sua estinzione e degli oneri condominiali. Adducendo poi la riduzione delle proprie disponibilità economiche a causa di un aumento delle spese di locazione dell'abitazione e di quelle universitarie del figlio, con il ricorso divorzile il marito chiedeva di essere autorizzato a versare in forma diretta al figlio maggiorenne il mantenimento, nonché la revoca di quello versato per la moglie, ovvero di determinare nella misura massima di € 200,00 mensili l'assegno divorzile, atteso che la stessa era munita di titoli di studio e capacità lavorative sufficienti a renderla economicamente indipendente, e che non si era mai voluta attivare per reperire un'occupazione. La moglie si opponeva alle predette domande chiedendo a sua volta che le venisse corrisposto un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili, che aumentava poi ad € 1.500,00 nella comparsa di costituzione nella fase di merito successiva alla sentenza non definitiva sullo status di divorziati, il mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili, il 50% delle spese



straordinarie e l'assegnazione della casa familiare, deducendo di essere disoccupata attese le difficoltà di reperire un lavoro, l'età e le precarie condizioni di salute, nonché di essersi totalmente dedicata alla famiglia per volontà del marito, precisando che il titolo di studio conseguito a Cuba non aveva valore legale in Italia perché il marito si era opposto alla sua legalizzazione, e che le di lui disponibilità economiche erano frattanto aumentate avendo ormai estinto sia il pagamento del mutuo che le rate del finanziamento richiesto per l'acquisto dell'auto del figlio, nonché per aver incassato i proventi pro quota derivanti dalla vendita di un negozio acquisito per successione ereditaria paterna.

Con l'Ordinanza Presidenziale del 19.12.2020, venivano confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione consensuale. Espletate le prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, con Ordinanza del 16.12.2023 veniva poi revocato l'assegno di mantenimento paterno in favore del figlio maggiorenne, a seguito degli accertamenti tributari svolti dalla Guardia di Finanza, dai quali risultava che negli anni 2020, 2021 e 2022 lo stesso aveva percepito redditi da lavoro. Peraltro, all'udienza del 26.06.2023 il figlio aveva esso stesso dichiarato di essere occupato, e che, anzi, lavorava da circa quattro anni con contratti a termine, percependo un regolare salario. Riferiva, inoltre, di essersi iscritto all'Accademia delle Belle Arti nell'anno accademico 2017-2018 e di essere fuori corso, mancandogli ancora la metà degli esami del secondo anno e tutti quelli del terzo, ammettendo che, sebbene il padre avesse regolarmente provveduto a pagare le tasse dal primo al terzo anno, non aveva più dato esami dal 2020 avendo deciso di lavorare per rendersi autonomo, aiutare economicamente la madre e mettere da parte il danaro necessario per terminare gli studi in autonomia. Il padre, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio a far data dalla domanda, con la condanna della moglie alla restituzione delle differenze illegittimamente percepite.

Ora, nel revocare il mantenimento del figlio il Tribunale ha rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli

maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo economico, che non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché tale diritto si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle personali capacità, inclinazioni ed aspirazioni (v. Cassazione civ. 18076/2014, n. 17183/2020, 32406/2021). Ha rilevato, altresì, *prima facie*, il principio dell'inammissibilità delle domande di natura restitutoria, siccome esulanti dal *thema decidendum* del divorzio, in cui è escluso il *simultaneus processus* tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di danaro, non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata di cui all'art. 40 c.p.c. (v. tra le altre Cass. civ. 18870/2014), approfondendo, pur tuttavia, nel prosieguo anche in senso contrario.

Circa l'esonero del padre dall'obbligo di mantenere il figlio il Tribunale ha ampiamente articolato la motivazione evidenziando che la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (*"rebus sic stantibus"*) del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. 5170/2024, 10974/2023, 16173/2015; 3922/2012; 11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006; 6975/2005; 8235/2000).



Peraltro, con specifico riferimento all'assegno per i figli, con sentenza n. 4224/ 2021 la Suprema Corte ha chiarito che *"la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione"*.

Va, inoltre, evidenziato che, con specifico riferimento all'applicabilità della *"condictio indebiti"* alle modifiche, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, non per fatti sopravvenuti (come nel caso di specie), ma all'esito di una rivalutazione dei medesimi fatti sottesi alle condizioni modificate, con la sentenza n. 32914/22 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito il seguente principio di diritto:

*"In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione "delle sole condizioni*

*economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità"*.

Dunque, poiché alla luce della predetta pronuncia delle SS.UU. le domande restitutorie derivanti da modifiche in corso di causa relative agli assegni di mantenimento posti a carico delle parti non vanno parificate alle domande restitutorie aventi una genesi esterna al giudizio in corso, le quali, ove proposte, sarebbero inammissibili per difetto del requisito della *"connessione forte"* di cui all'art. 40 cpv c.p.c., il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere ritenuta ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate dal padre a titolo di mantenimento per il figlio, sicché non più dovute dal novembre 2022. Ciò, non in ragione della diretta applicabilità del regime della *condictio indebiti* stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite (recepito, in relazione alla specifica fattispecie dell'assegno per il figlio maggiorenne, dalla successiva ordinanza della Prima Sezione della Cassazione n. 10974/2023), siccome dettato con riferimento alla (diversa) fattispecie della *"diversa valutazione, per il passato ... dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali"*, ma in ragione del diritto del padre ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento del figlio successivamente all'ottobre 2022, quale momento necessario della revoca dell'assegno dal di della domanda presupponente il fatto sopravvenuto della conseguita autosufficienza del figlio (successiva ai provvedimenti presidenziali confermativi dell'assegno poi revocato).

Per questi motivi, pertanto, la moglie è stata condannata alla restituzione di quanto versato dal marito a titolo di mantenimento per il figlio

dal novembre 2022. Conseguentemente, stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre, è stata rigettata la domanda di quest'ultima di assegnazione dell'ex casa familiare, di cui è stata disposta, per l'effetto, la revoca, conservando pur tuttavia la qualità di comproprietaria, i cui proventi ricavabili dalla eventuale divisione potranno essere verosimilmente utilizzati dalla stessa per provvedere alle proprie esigenze alloggiative, atteso che la detta assegnazione si giustifica solo in ragione del preminente interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (v., tra le altre, Cass. civ. 25604/2018).

In merito alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla moglie, il Tribunale di Roma ha premesso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile va riconosciuta una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970. In particolare, si è osservato che l'emolumento ha sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle *"condizioni dei coniugi"* e del *"reddito di entrambi"*), sia una funzione compensativa-perequativa (correlata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di ciascun partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).

Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno deve, quindi, essere *"volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettati-*

*ve professionali sacrificate fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"* (Cass. civ. 5603/20).

Nel caso in esame, essendo rimasto sostanzialmente invariato il livello reddituale del marito rispetto a quello dichiarato in sede di separazione consensuale, ed atteso che durante la convivenza matrimoniale la moglie si era dedicata alla cura della casa e del figlio, non svolgendo attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche, avendo così dato un oggettivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'attuale posizione lavorativa e reddituale del marito, sicché il perpetuarsi di tale assetto di vita per oltre vent'anni di convivenza matrimoniale deve ritenersi indicativo, per comportamento concludente, di un accordo in tal senso tra loro raggiunto di regola non espresso in forma scritta (v. Cass. civ. SS.UU. 18287/2018; Cass. civ. 35434/23, 22942/24, 7011/25), tenuto altresì conto della durata del matrimonio, le è stato riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, tanto in funzione compensativa che assistenziale, di € 1.000,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile.



# Omogenitorialità femminile: un nuovo punto di svolta nel diritto di famiglia e nel riconoscimento delle nuove forme di genitorialità

di Yaneth Consalvo

Per la prima volta, in data 22 settembre 2025, nel territorio Catanese presso il Comune di Misterbianco (CT), è stata effettuata la prima trascrizione nei registri dello Stato Civile dello status di madre intenzionale di un minore nato a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) già riconosciuto alla nascita dalla madre biologica.

Prezioso, per il raggiungimento di questo traguardo, è stato il contributo fornito dalle avvocate Valentina Campisano e Silvia Rizzari del Foro di Catania, legali della coppia omoaffettiva femminile che, con sensibilità e competenza, hanno accompagnato le loro assistite durante questo lungo iter burocratico che ha portato al pieno riconoscimento giuridico della loro genitorialità, in piena attuazione ai principi sanciti dalla **Corte Costituzionale con Sentenza n. 68/2025 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15075/2025.**

Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 40/2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio, nato in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all'estero, da parte della c.d. madre intenzionale che ha espresso il consenso alle dette tecniche fecondative.

La Corte ha precisato come il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la tutela dei diritti del minore (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e il superiore interesse del fanciullo, anche alla luce della Convenzione di New York sui diritti del bambino del 1989, impongano un sistema che riconosca il legame di filiazione anche in capo alla madre intenzionale in quanto soggetto che ha condiviso e contribuito alla nascita del progetto familiare.

Inoltre, con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15075 del 5 giugno 2025, è stato chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 è immediatamente applicabile e retroattiva per tutti i giudizi in corso; consequenzialmente, gli effetti della pronuncia in commento riguarderanno non solo i minori che abbiano già ottenuto la formazione di un atto di nascita recante l'indicazione di entrambe le madri – la cui legittimità non può più essere messa in discussione – ma tutti quei minori a cui è stata negata l'indicazione di entrambe le madri nell'atto di nascita, potendo ora procedersi alla trascrizione nei registri civili senza necessità di ulteriori interventi legislativi, trattandosi di applicazione diretta di principi costituzionali e sovranazionali.

Per meglio comprendere l'importanza e l'innovazione fornita dalla sentenza n. 68/2025, che ha cambiato e cambierà la vita di moltissime bambine e bambini, allineando la loro identità giuridica alla realtà familiare, affettiva e sociale delle loro vite, è opportuno rammentare che la giurisprudenza in materia di omogenitorialità aveva fornito dei tasselli isolati a quadro frammentato dai contorni incerti, districandosi tra normativa comunitaria e legislazione interna.



Invero, sino a poco tempo fa venivano fornite al problema dei bambini nati da due madri soluzioni diametralmente diverse a seconda se il parto fosse avvenuto all'estero o in Italia, giungendo al riconoscimento di entrambi i genitori (biologico ed intenzionale) solo nel primo caso, in virtù del diritto alla continuità dello *status filiationis* acquisito all'estero, e negandola, invece, nel secondo caso.

Ora, nel caso di bambini nati da due madri in Italia, non si trattava solo di riconoscere un atto di nascita straniero ma bensì di valutare la legittimità o meno del ricorso alla fecondazione assistita in base ai limiti stabiliti dalla L. n. 40/2004, a cui implicitamente veniva riconosciuta una valenza pubblicistica e con applicazione della legge territoriale.

Ebbene, in ragione di questo orientamento la Cassazione con Sentenza n. 7668/ 2020, ha considerato legittimo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di correggere l'atto di nascita italiano di un minore nato in Italia a seguito di pratiche di PMA effettuate all'estero, inserendovi il riconoscimento congiunto della madre biologica e di quella intenzionale, compagna della donna che ha partorito, argomentando che la L. n. 40/2004 consente di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie di sesso diverso, sicché ***“una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita”***.

Per lungo tempo l'orientamento della Cassazione sembrava essersi consolidato in questa prospettiva, con il sostegno delle due pronunce della Corte costituzionale:

- la Sent. n. 230/2020, ove la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 20 della legge Cirinnà e dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 396/2000 per il fatto che non consentiva anche alla madre d'intenzione di essere indicata nell'atto di nascita come genitrice del bambino, argomentando di non rinvenire nell'ordinamento né nelle fonti sovranazionali un principio in forza del quale due donne unite civilmente debbano essere riconosciute entrambe genitrici del bambino nato dalla fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra;

- la Sent. n. 32/2021 in cui è stato ritenuto, sempre dalla Corte, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del-

la l.n. 40/2004 invocando però un intervento del legislatore per garantire i diritti dei minori nati da coppie omosessuali non sufficientemente tutelati dalla possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari.

Proprio il vuoto legislativo sulla materia, ha spinto sempre più la giurisprudenza di legittimità (non così quella di merito) a continuare ad escludere la possibilità di estendere in via interpretativa, ai nati da coppie di donne, l'applicazione dell'articolo 8 L. 40/2004, cercando l'applicazione dell'istituto dell'adozione in casi particolari, ritenendola l'unica via più idonea e plausibile per poter costituire una relazione di genitorialità tra il bambino concepito con la tecniche di PMA all'estero, ma nato in Italia, e la madre intenzionale nell'ambito di un progetto condiviso con la compagna biologica.

Tale soluzione non è mai apparsa esaustiva poiché il ricorso al procedimento di adozione speciale da parte del genitore intenzionale non consente di equiparare la condizione dei minori nati da PMA rispetto a quelli che possono, fin dalla nascita, essere riconosciuti da entrambi i genitori; non solo, di fatto, si creavano discriminazioni insanabili tra i bambini nati da PMA eterologa in coppia eterosessuale e i nati da PMA in coppia omosessuale.

Ed è in questo lungo e articolato scenario, che la Corte Costituzionale è stata adita con ordinanza dal Tribunale di Lucca, che ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della l.n. 40/2004 e dell'art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione nonché ad alcune norme contenute in varie convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo da considerarsi norme interposte ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.,

Nello specifico, nel 2023 diverse Procure, tra cui quella di Lucca, avevano chiesto ai Tribunali di cancellare il nominativo della madre intenzionale dagli atti di nascita di molti bambini, ritenendo che quest'ultima potesse soltanto adottare (con la c.d. *“stepchild adoption”*) il bambino concepito all'estero anche grazie al suo consenso, senza però poterlo riconoscere direttamente alla nascita.

La Corte Costituzionale, ha con questa innovativa pronuncia enunciato in maniera chiara che:



*"l'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un **vulnus all'interesse del minore**, d'altra parte già ravvisato da questa Corte con la più volte citata sentenza n. 32 del 2021".*

Rimane fermo, ad oggi, che l'interesse del minore non può essere tutelato nel caso di surro-

gazione di maternità, perché in quel caso è prevalente la contrarietà dell'ordinamento verso tale pratica.

È in questa prospettiva che l'inquadramento della questione, e la progressiva maturazione di una sempre più acuta sensibilità verso le nuove e attuali condizioni di vita dei nati in coppie di due madri, deve spingere gli operatori del diritto a favorire un'applicazione sempre più uniforme e tempestiva delle pronunce della Consulta e della Cassazione da parte di tutti gli uffici di Stato Civile italiani, nel superiore interesse dei minori.

## LE BREVI

32

### L. BILANCIO, BLOCCO DEI PAGAMENTI AI PROFESSIONISTI NON IN REGOLA COL FISCO, ALLARME DEL CNF: "NORMA DISCRIMINATORIA"

Il Consiglio Nazionale Forense esprime profonda preoccupazione per la disposizione contenuta nell'art. 129, comma 10, della Legge di Bilancio 2026, che subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva. Si tratterebbe di una norma vessatoria e discriminatoria nei confronti dei liberi professionisti, con effetti potenzialmente paralizzanti per lo svolgimento dell'attività professionale svolta anche favore delle classi meno abbienti.

In base alla norma, i professionisti dovrebbero produrre, insieme alla fattura, la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, pena il mancato pagamento del compenso. Un meccanismo che, anche in presenza di irregolarità minime o meramente formali – come il mancato versamento della tassa di circolazione autoveicoli, di un contributo previdenziale o di una semplice contravvenzione – potrebbe comportare il blocco dei pagamenti dovuti.

"Chiediamo al governo la soppressione di questa norma, che così formulata peraltro introdurrebbe infatti fattori di ingiusta discriminazione – spiega Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense – tra professionisti e dipendenti pubblici: questi ultimi, infatti, se inadempienti ai propri obblighi fiscali, anche di importo rilevante, mantengono il diritto, ovvio e corretto, alla retribuzione; al contrario l'avvocato – per un inadempimento anche di insignificante importo – perde il diritto al compenso. Le conseguenze sarebbero gravemente pregiudizievoli per il libero esercizio della professione, con inevitabili ritardi, incertezze e contenziosi nei rapporti con le amministrazioni pubbliche".



## A Catania, a settembre, il Congresso nazionale dell'Unione Camere Penali

In apertura anche l'intervento di saluto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Antonino Guido Ninni Distefano

di Redazione

Ecco uno stralcio: "...Avrete occasione di approfondire, certo meglio di quanto potrò fare io, quale sia il clima di giustizialismo con il quale spesso non solo l'Avvocatura ma soprattutto il cittadino si deve confrontare, e su questo versante mi pare doveroso ricordare le sacrosante battaglie che le Camere penali conducono per intervenire sulla gravissima situazione carceraria, ma più in generale a tutela di una democrazia matura, che passa inevitabilmente per un sistema penale giusto, contro ogni deriva di consenso, che può, anche comprensibilmente, influenzare le varie parti politiche, ma su cui l'Avvocatura ha il dovere di vigilare e di intervenire con la determinazione che vi contraddistingue. Ho parlato di derive perché mi sia consentito queste sono quelle connesse alla spettacolarizzazione della Giustizia ed alla invocazione della Giustizia popolare cui ogni giorno ci vediamo sottoposti e che vedono alternarsi alla gogna imputati (spesso poi dichiarati innocenti), giudici, rei di qualche assoluzione e soprattutto avvocati, rei a loro volta di difendere quanti vengono accusati di crimini efferati, condividendone così l'infamia.

Sappiamo bene che la Giustizia è il frutto di paziente ricerca della verità (sia pure processuale) e non può e non deve essere quella che si svolge per acclamazione, essendo monito sempre vivo il ricordo di Barabba e di Aristide. In apertura però non ho usato a caso il termine importante, tutti i Vostri Congressi lo sono, ma non può esservi dubbio che quello che si sta aprendo oggi assume un'importanza fondamentale e costituisce per molti versi il punto di approdo della più grande battaglia portata avanti dalle Camere penali in materia di riforma dell'Ordinamento Giudiziario. Sulla separazione delle carriere si è svolto, e prosegue, un dibattito istituzionale che come ho avuto occasione di affermare in altre circostanze non può avere come connotazione essenziale la delegittimazione delle parti e mi sembra doveroso richiamare in questa prospettiva la posizione del Consiglio Nazionale Forense, sempre netta

e trasparente, ma che non ha mai abbandonato la volontà di confronto franco, leale e rispettoso nei confronti di tutti gli interlocutori. Sono convinto che anche qui avremo modo di far volare alto questo confronto e vi ringrazio per questo, ma permettemi di rivolgervi il più caldo e sincero ringraziamento per aver permesso che questo Congresso si svolga a Catania in occasione dei trent'anni dal brutale omicidio di Serafino Famà, attestando così che egli è un simbolo dell'Avvocatura italiana e non solo catanese. Ed a ragione deve essere ritenuto un simbolo perché incarna nella sua dimensione più concreta i valori di autonomia, libertà ed indipendenza del difensore, quelli che ho richiamato e riassunto prima e che in lui si traducevano nel disinteresse a compiacere il potere e nell'unica prospettiva di garantire ai suoi assistiti il diritto inviolabile alla difesa, fuori da ogni condizionamento, minaccia ed ancor più senza preoccuparsi del giudizio sociale. Vi sono grato perché l'omicidio di Serafino Famà è una ferita nel corpo dell'avvocatura catanese che non si rimarginerà mai, ma il ricordarlo oggi insieme a voi, oltre a lenire il nostro dolore contribuisce ogni giorno a renderci un pò più fieri della nostra professione. Per questo, insieme a lui sento il dovere di ricordare, Ettore Randazzo, presidente delle camere penali italiane dal 2002 al 2006, che difendendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania nel processo contro gli assassini di Famà, sottolineò come quell'omicidio fosse stato opera di pochi miserabili ma come la toga, splendesse, immacolata e invincibile, anche sui loro difensori, a dispetto di qualunque pregiudizio, avversione ed ostilità".



33

## Sulla sanabilità o meno della procura alle liti nulla nel giudizio amministrativo

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n.11/2025, si pronuncia sulla possibilità di consentire la sanatoria, la regolarizzazione o, comunque, la rinnovabilità della procura alle liti "nulla" davanti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., concludendo per l'inapplicabilità di tale ultima disposizione al processo amministrativo

di Valentina Magnano San Lio

34

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 11 del 2.10.2025, ha avuto l'occasione per fornire importati coordinate in tema di validità e sanabilità della procura alle liti nel contesto della giurisdizione amministrativa, nonché in tema di etero-integrazione della disciplina del processo amministrativo.

La pronuncia trae origine da un ricorso avverso il silenzio promosso da un cittadino francese che aveva vanamente chiesto al Ministero della Giustizia il rilascio di una 'garanzia preventiva di non estradizione' ai sensi degli artt. 697 e 698 c.p.p.. Il TAR (Lazio) adito in prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile (ritenendo insussistente l'obbligo di provvedere) e il cittadino francese ha presentato appello al Consiglio di Stato.

Costituendosi, l'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti allegata in secondo grado, siccome rilasciata in Francia (ove, d'altronde, l'appellante risiedeva) e poi semplicemente autenticata dal difensore italiano, senza alcuna particolare formalità. Ciò, in contrasto con l'art. 12 della L. 218/1995, per il quale la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, resta "disciplinata dalla legge italiana" e dunque dall'art. 2703 c.c., per effetto del quale il potere di autenticazione del difensore è limitato al territorio nazionale, rendendo in tali casi necessaria l'autentica della firma davan-

ti ad un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4837 del 4.6.2025, ha ritenuto a sua volta che la procura alle liti rilasciata per l'appello fosse "certamente nulla", e quindi "tale quindi da compromettere la valida instaurazione del grado di giudizio"; ciò, sulla scorta dei dati normativi ivi richiamati (art. 12 della L. 218/1995; art. 2703 comma 2 c.c.; art. 35 bis comma 13 del d.lgs. 25/2008) e delle regole processuali che ne ha in particolare ricavato la Cassazione, in primis quella della necessaria "contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato" (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, n. 5065/2025; Sez. I, n. 21566/2021; Sez. I, n. 34867/2022; S.U., n. 15177/2021).

Cionondimeno, la Sezione ha ritenuto di sollecitare il previo intervento nomofilattico dell'Adunanza Plenaria sulla residua "questione dell'applicabilità o meno al giudizio amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c.", nella parte in cui consente la regolarizzazione, in corso di causa, anche delle procure alle liti nulle (o di altri difetti di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione). Tanto, mancando nel processo amministrativo una disposizione analoga e sussistendo, al riguardo, un contrasto fra le diverse Sezioni dello stesso Consiglio di Stato (cfr., in senso favorevo-

le all'applicabilità, ex multis: Sez. II, n. 2311/2024 e n. 9391/2024; in senso contrario, ex multis: Sez. III, n. 4275/2024 e n. 1935/2025).

Di talché, la Sezione – fra l'altro precisando di aderire, in linea di principio, all'orientamento che nega l'applicabilità per il processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – ha sottoposto all'attenzione della Plenaria i seguenti quesiti:

**"I) se la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. sia completa o contenga una lacuna da colmare mediante ricorso al c.p.c.;**

**II) se la previsione di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c. può ritenersi espressione di un principio generale applicabile al giudizio innanzi al giudice amministrativo".**

La Plenaria, con la pronuncia in rassegna, ha anch'essa aderito all'orientamento contrario all'applicabilità davanti al Giudice Amministrativo dei meccanismi di regolarizzazione "in corso di causa" delle procure nulle contemplati dall'art. 182, comma 2, c.p.c. Ciò attraverso un ordito motivazionale, come sempre approfondito e oltremodo interessante che ha toccato alcuni dei fondamentali e più caratterizzanti tratti della giustizia amministrativa e delle sue implicazioni e differenze, anche ontologiche e di certo sistematiche, rispetto a quella civile.

In sintesi, il Supremo Consesso ha, anzitutto, condiviso le conclusioni della Sezione rimettente circa la nullità della procura alle liti rilasciata (all'estero) per il giudizio sottoposto al suo esame, in tal senso deponendo – oltretutto i riferimenti richiamati nell'ordinanza di rimessione - anche l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Tale disposizione, infatti, nell'elencare i contenuti necessari del ricorso giurisdizionale amministrativo – quelli, cioè, indispensabili ai fini della valida instaurazione di una lite davanti al G.A. e il cui difetto deve essere dichiarato anche ex officio (ex art. 35, comma 1, c.p.a.) - definisce l'elemento della sua sottoscrizione, in maniera duplice ed alternativa, riferendola (non solo in "termini materiali") sia a quella della "parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio", sia a quella del "legale già munito di procura speciale (conferita nei modi di legge), che, oltretutto, deve essere specificamente «indicata»".

Passando a trattare i quesiti, la Plenaria ha preso le mosse dalla disposizione di raccordo contenuta all'art. 39, comma 1, c.p.a., che regola l'eventuale etero-integrazione della disciplina del processo amministrativo con le disposizioni del codice di procedura civile. Ciò, rammentando come a tali fini, occorranza tre condizioni:

a) la sussistenza di una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo ("Per quanto non disciplinato dal presente codice");

b) la compatibilità delle disposizioni sul processo civile con il "presente codice", ossia con il c.p.a. ("in quanto compatibili");

c) la valenza di tali disposizioni quali principi generali del diritto processuale generale ("espressione di principi generali").

Ebbene, ad avviso della Plenaria, nel caso sottoposto alla sua attenzione, difettano tutte e tre le condizioni richieste dall'art. 39, comma 1, c.p.a..

In primo luogo, infatti, non è stata ravvisata (l'esigenza di colmare) alcuna "lacuna in senso tecnico" (da intendersi, precisa la Plenaria, in senso funzionale, come "assenza di una disposizione necessaria affinché il sistema possa fisiologicamente funzionare").

Ciò in quanto la disciplina legislativa del processo amministrativo risulta organica, completa e "funzionante", anche in assenza della previsione della sanabilità di una procura nulla o del rilascio ex novo di una procura dopo il riscontro del suo iniziale mancato rilascio.

D'altronde, continua ancora la Plenaria, va considerato, d'un canto, come la regola (generale) della insanabilità della procura alle liti nulla, comunque ricavabile dalla nozione di "nullità" che può darsi sul piano della teoria generale del diritto, "si bas(i) sul principio di auto-responsabilità, che permea l'intero ordinamento giuridico"; e dall'altro, come l'istituto della sanatoria della nullità abbia natura eccezionale e derogatoria, "in quanto consente di attribuire ex tunc la capacità di produrre effetti ad un atto che, originariamente, ne era strutturalmente privo", non potendo per ciò considerarsi "complemento indispensabile e, per così dire, naturale delle ipotesi di nullità".

In secondo luogo, è stata ritenuta insussistente anche l'ulteriore condizione della compatibilità, per ragioni d'ordine sia testuale, che logico-sistematiche.

35



Ad avviso della Plenaria, infatti, il dato testuale ricavabile dagli artt. 40, comma 1, lettera g) e 44, commi 1, lettera a), e 4-bis c.p.a., vale a caratterizzare il processo amministrativo secondo un "rigido schema diacronico di adempimenti", nel quale la procura (speciale) alle liti deve sempre ed a pena di inammissibilità preesistere o quanto meno essere coeva al ricorso e alla sua redazione (e non alla sua notificazione, né tanto meno al deposito).

Di contro, il processo civile si muove entro un orizzonte 'più elastico', consentendo di regola il rilascio della procura anche dopo la redazione dell'atto introduttivo (cfr. art. 163, comma 3, n. 6 c.p.c., in tema di citazione, e art. 125, comma 2, c.p.c., oltreché ovviamente l'art. 182, comma 2, c.p.c.), salvi alcuni casi eccezionali, quali sono quelli in cui sia invece, per legge, necessaria una "procura speciale" (cfr. art. 125, comma 3 e artt. 365 e 366 c.p.c., per il ricorso in cassazione).

Anche l'indagine logico-sistematica, d'altronde, conferma l'ontologica incompatibilità col processo amministrativo del meccanismo di regolarizzazione contemplato dall'art. 182, comma 2, del c.p.c.: nel processo amministrativo, infatti, la sanatoria d'una procura *ab initio* nulla o *tout court* inesistente *impatterebbe* sul rispetto dei termini decadenziali che fra l'altro e sempre lo caratterizzano (e il cui superamento è rilevabile anche d'ufficio, determinando la chiusura del giudizio con una pronuncia di rito), "con danno (oltre che all'Amministrazione intimata ed all'eventuale controinteressato) alla stabilità delle

situazioni giuridiche di diritto pubblico, valore primario che è sempre stato tenuto presente dal legislatore per i giudizi amministrativi". E ciò, a differenza di quanto avviene nel processo civile ove, di regola, si confrontano parti private, portatrici di interessi individuali, e che conosce, salvo limitate eccezioni, solo più ampi termini prescrizione, oltretutto non rilevabili d'ufficio.

In ultimo, la Plenaria ha escluso anche che l'art. 182, comma 2, c.p.c. contempli un "principio generale del diritto processuale": la regolarizzazione delle procure nulle (o degli altri difetti di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione riconducibili a tale disposizione) riguarda, infatti, il solo processo civile di merito (di primo e secondo grado), ma non anche quello di cassazione (cui peraltro e al più si avvicina quello amministrativo, "per formalità, concentrazione e caratteristiche impugnatorio in senso stretto").

In definitiva, ad avviso della Plenaria, dall'autonomia strutturale, funzionale ed applicativa del codice del processo amministrativo discende l'impossibilità di etero-integrare le sue disposizioni con quelle processualcivilistiche in tema di regolarizzazione in corso di giudizio delle procure nulle, perché appunto, d'un canto, "la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l'applicazione del codice di procedura civile"; e dall'altro, "la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo".

## Virgin Active Italia: il wellness che costa la libertà di scelta Ci vuole un fisico contratto bestiale

di Rosanna Ciavola

*Ci vuole un fisico bestiale  
Perché siam sempre ad un incrocio  
O sinistra, destra, oppure dritto  
Il fatto è che è sempre un rischio  
Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai  
Di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai  
E come dicono i proverbi  
E lo dice anche mio zio  
Mente sana in corpo sano  
E adesso son convinto anch'io*

[...] così cantava Luca Carboni, in uno dei suoi pezzi più famosi e rimasto nella storia della musica.

Mentre meditavo su questo articolo, appena letta la notizia della ingente sanzione dell'A.G.C.M. alla Virgin Active, mi veniva in mente proprio il motivetto *ci vuole un fisico bestiale*, pensando però al discutibile contratto che ha unito me ed altre centinaia di migliaia di sportivi ad uno dei villaggi *fitness* più famosi e più ricercati d'Italia: un contratto incompreso dai più, messo a disposizione ed attenzionato troppo tardi dai consumatori – guidati a sottoscriverlo mediante l'apposizione di una firma nella pagina bianca di un *tablet*, dopo esser stati affascinati dalla bellezza della struttura, dalla simpatia e dalla disponibilità del personale, da quell'aria di infinita serenità che, diciamocelo, solo Virgin Active sa donare.

L'incantesimo è potenzialmente destinato a durare per sempre, o meglio finché comprovati problemi economici, malattia, gravidanza o trasferimento in città sprovvista di sede V.A.I. non ci separino. Non sono ammessi ripensamenti.

Abbandonando qualsivoglia ironia, è opportuno ricordare che, mentre il consumatore è intento ad investire il proprio tempo ed il proprio denaro nella più salutare delle attività – lo sport – non dovrebbe mai dimenticare i propri diritti, sanciti a chiare lettere dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, che ha recepito la Direttiva n. 2005/29/CE in materia del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Le norme ivi contenute sono reiteratamente state violate da Virgin Active Italia che, con provvedimento del 13 giugno 2025 è stata condannata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 di euro per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26, lettera f), e 65-bis del Codice del Consumo.

A seguito di plurime di segnalazioni dei consumatori, l'A.G.C.M. ha difatti avviato un procedimento a carico di Virgin Active Italia, relativo alle modalità di sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi *fitness* e *wellness* [...] non idonee a fornire adeguate informazioni al consumatore sui termini e le condizioni di adesione, di rinnovo, di disdetta e di recesso anticipato da tale contratto [...], all'assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva, in prossimità della scadenza dell'abbonamento, finalizzata a ricordare il rinnovo automatico e il termine entro cui è possibile fare disdetta, alla mancata comunicazione delle variazioni di prezzo dell'abbonamento e, in parti-

Nella Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Catania lo scorso 15 luglio sono stati consegnati gli attestati del corso, che si è tenuto dal 9 aprile al 9 luglio, per l'inserimento nelle liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni.



colare, alla presenza di ostacoli all'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

Per quanto riguarda il primo punto, l'Autorità Garante ha riscontrato che, al momento dell'iscrizione, in assenza di richiesta espressa del cliente di conoscere le Condizioni di Abbonamento a cui si sta vincolando, la stipula del contratto avveniva con la mera apposizione di una firma digitale in un *tablet*, visionando una mera schermata bianca.

In altre parole, come evidenziato da uno dei tanti consumatori rivoltisi all'A.G.C.M., la sottoscrizione avviene *al buio*, e quando ho chiesto spiegazioni mi è stato risposto "le firme servono solo per l'accettazione del contratto, tanto poi eventualmente puoi dare disdetta/esercitare il recesso" (segnalazione prot. 0013171 del 21 febbraio 2025).

Volendo sopperire all'anzidetta carenza informativa con la facoltà, sempre presente in capo al cliente, di consultare il contratto nella propria applicazione della V.A.I., o chiedendone copia stampata al *desk*, si presenta comunque una grande problematica quando, terminato l'incantesimo su cui si ironizzava sopra, il consumatore desidera per davvero *dare disdetta o esercitare il recesso* – opzioni non consentite con la facilità originariamente prospettata dal personale di accoglienza del *club*.

L'A.G.C.M. ha riscontrato il rigetto, da parte di V.A.I. di *varie richieste di risoluzione del contratto di abbonamento per impossibilità sopravvenuta, motivate da quelle causali che le stesse condizioni di abbonamento qualificano come impedimenti oggettivi che consentono lo scioglimento del vincolo contrattuale, quali ragioni di salute, trasferimenti in altre città o perdita del lavoro. In questi casi V.A.I. ha rifiutato – senza valide argomentazioni – tali istanze o ha ostacolato lo scioglimento del contratto con ridondanti richieste di documentazione, nonostante le istanze fossero supportate da attestazioni circa la ricorrenza della causa ostativa*.

Conoscevo personalmente una persona – oggi ahimè scomparsa – che, nonostante fosse affetta da una rara forma di tumore e non potesse, logicamente, più frequentare il *club*, è stata co-

stretta a presentare mensilmente un certificato medico attestante la condizione di salute impeditiva dello svolgimento di attività fisica. Virgin Active Italia pretendeva la dimostrazione mensile della permanenza del tumore, in alcun modo acconsentendo alla richiesta di recesso anticipato dal contratto.

Conosco di contro centinaia di persone che, anziché rispettare la posizione della struttura ed assecondarne le richieste, come il mio compianto amico, rimuovevano l'autorizzazione bancaria al prelievo del costo mensile dell'abbonamento, non contenti della reazione negativa della struttura.

Come rilevato dall'A.G.C.M., Virgin Active *anche nei casi di mancato accoglimento delle richieste di cessazione del contratto motivate da sopravvenuti impedimenti oggettivi o da rinnovi automatici del contratto non preceduti da preavviso, oltre a continuare ad addebitare i costi per un servizio non voluto e non usufruito, ha inoltrato le pratiche a società di recupero crediti* (segnalazioni prot. n. 82071 del 4 settembre 2024 e prot. n. 5452 del 27 gennaio 2025).

La *ridondante richiesta di documentazione*, fatta passare per una legittima richiesta dalla struttura, unitamente agli ostacoli posti all'esercizio del diritto di recesso, costituiscono pratiche commerciali scorrette cd. aggressive ai sensi del Codice del Consumo.

L'anzidetto Decreto definisce, all'art. 25, tali le pratiche commerciali caratterizzate dal ricorso ad indebito condizionamento, sussistente laddove il professionista ponga *qualsiasi ostacolo, non contrattuale, oneroso o sproporzionato qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compreso il diritto di risolvere un contratto, nonché qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata*.

Il consumatore che si ritrovi nel bel mezzo di un procedimento di recupero crediti, derivante dalla violazione di una clausola contrattuale relativa ad un servizio non più desiderato, si trova certamente in una condizione di debolezza e di disagio, che il legislatore comunitario ha desiderato tutelare proprio con la normativa in esame che, all'articolo 26, lettera f), definisce pratica commerciale aggressiva – e come tale anch'essa

sanzionabile – *l'esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o custodia di prodotti che il professionista ha fornito ma il consumatore non ha richiesto*.

Allontanandomi un attimo dall'esame delle segnalazioni ricevute dall'A.G.C.M., ricordo con chiarezza una personale esperienza, risalente all'epoca della pandemia da Sars-Covid19, durante cui il mio compianto padre inviò per mio conto – allora ero una praticante – una diffida alla Virgin Active Italia.

Richiedevamo la restituzione della quota parte relativa al mese di marzo 2020, pagata interamente nonostante la brevissima fruizione del servizio a causa del sopraggiungere del *lock-down*, unitamente al recesso dal contratto, motivato dal fatto che, nonostante la palestra avesse successivamente riaperto, *le prestazioni non erano più quelle contrattualmente previste in quanto l'accesso non era più libero e senza limitazioni di orario, bensì subordinato a prenotazione e ora fissa, in violazione dell'opzione open*.

La replica della struttura fu disarmante, mi venne impedito di recedere e mi venne, in compenso, proposta *una estensione della durata dell'abbonamento in corso, consentendo di poter godere della prestazione già corrisposta e quindi di un periodo pari ai giorni di chiusura di febbraio e di marzo in coda all'abbonamento medesimo*.

In altre parole, era l'inizio della fine: si palesavano, in capo ai consumatori, ripensamenti e necessità – anche connesse alla incolumità propria e dei propri familiari, proprio a causa della pandemia – che non venivano lontanamente considerate dalla Virgin Active, protagonista di una palese pratica aggressiva ai sensi della lettera a) del su citato art. 26 del Codice del Consumo, sanzionante il professionista *che crei l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto*.

La facoltà di recesso – nel nostro ordinamento disciplinata anche dagli artt. 1463 e 1464 cod. civ. – è stata negata ai consumatori in modo reiterato, così costituendo fonte di responsabilità della V.A.I., sanzionata con l'ingentissima multa di tre milioni di euro, che affolla le testate giornalistiche *online* e che è da molti ritenuta addirittura insufficiente a coprire le violazioni perpetrate a danno dei propri affezionati clienti.

\*\*\*\*\*

Unitamente a quanto sinora esaminato con maggiore ardore – a causa della diretta esperienza della sottoscritta – è opportuno citare altre violazioni, dall'A.G.C.M. ritenute anch'esse fonte di responsabilità: l'assoluta assenza di comunicazione *sull'approssimarsi della scadenza annuale dell'abbonamento e sul termine utile per richiedere l'eventuale disdetta*, circostanza che *ha impedito ai clienti di effettuare una scelta alternativa al rinnovo automatico* – così costretti a richiedere la disdetta del rinnovo automatico in epoca successiva, con aggravio di costi a proprio carico *nonostante la volontà di recesso manifestata*.

Anche questa costituisce una pratica commerciale scorretta poiché, come emerge in modo cristallino, siamo nuovamente dinanzi alla negazione di un diritto, quello di libera scelta di non usufruire più di un servizio, di non rinnovare un contratto che sembra essere più simile ad un patto con il diavolo.

Ultimo, ma non per importanza, comportamento sanzionato dall'A.G.C.M. è l'aver la Virgin Active Italia taciuto sulle modifiche dei prezzi degli abbonamenti, addebitando i superiori costi ai consumatori che avevano, originariamente, pattuito una cifra più bassa – giustificandosi con l'asserito miglioramento dei servizi.

Alla struttura è però sfuggita, anche in questa occasione, l'importanza nel nostro sistema normativo della libertà di scelta e di contrattazione: il consumatore ha il diritto di decidere se proseguire o meno alla nuove condizioni offerte dall'altro contraente, fornitore del servizio di *fitness e wellness* e, pertanto, non dovrebbe essere reso edotto sui cambiamenti, che essi siano relativi al prezzo o ai servizi, solo "a cose fatte".

Le condotte sinora prospettate costituiscono *pratiche commerciali scorrette, contrarie alla diligenza professionale* – a causa della scarsissima trasparenza dimostrata – *idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo in errore e a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso* – come espressamente previsto dalle lettere d) ed e) dell'art. 21 del Codice del Consumo.



Alla luce di tutto questo risuonano ancora più forti le parole di Luca Carboni: *Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai.*

#### L'orientamento del Giudice di Pace di Catania

A chiusura di questa analisi, mi preme evidenziare che non tutti si sono rivolti all'Autorità Garante: uno dei clienti della struttura, di professione avvocato, ha "eroicamente" citato in giudizio la Virgin Active, chiedendo di *accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di abbonamento annuale stipulato [...] per valido esercizio del diritto di ripensamento e/o accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale con efficacia ex tunc, previa richiesta, cautelativa, di sospensione degli addebiti su C/C e giusta declaratoria di vessatori età delle clausole dallo stesso sottoscritte* – oltre al rimborso delle somme relative ai mesi "pandemici" non usufruiti e di qualsivoglia somma addebitata nelle more del giudizio.

Egli ha trionfato, ottenendo il riconoscimento dei suoi diritti.

Il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto di ripensamento al cliente, a fronte della vessatorietà delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alla 14, relativa proprio al recesso, *poiché non doppiamente sottoscritta dall'esponente in seno al modulo contrattuale proposto così come richiesto dall'art. 1341 c.c. e poiché non risulta che le parti l'abbiano discussa ed approvata prima della stipula.*

Parimenti era riconosciuto il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto, *a fronte dell'alterazione del sinallagma contrattuale nei periodi di riapertura del Club.*

Il Giudice ha rilevato che *il contratto sottoscritto nei fatti non ha potuto spiegare pienamente i propri effetti, per inadempimento e/o inadempimento parziale della convenuta. La pandemia SARS-CoV2 ha, infatti, provocato la chiusura forzata di molte attività [...] come le palestre la cui riapertura era subordinata, in ossequio alla normativa emergenziale vigente, ad un accesso limitato con prenotazione a 90 minuti di permanenza nel Club, in luogo del libero accesso per l'Home club e le aree relax come da contratto.* Tali disposizioni

concretizzatesi in vere e proprie modifiche e non in "accorgimenti" – indicati nel contratto – hanno alternato il sinallagma contrattuale e quindi hanno causato un inadempimento agli accordi sottoscritti da parte della convenuta.

La domanda del cliente era accolta: la struttura era condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ed alle spese legali relative al giudizio che, laddove la normativa vigente fosse stata rispettata, non sarebbe stato necessario avviare.

Quanti consumatori rinunciano a una siffatta tutela pagando a vuoto, pur di evitare "impicci"? Quanti pensano "stacco il RID tanto non mi faranno mai causa"?

E quanti, dopo aver preso quest'ultima avventata decisione, si ritrovano – a distanza anche di anni – impossibilitati a frequentare il club Virgin poiché morosi di centinaia o migliaia di euro?

Ancora, quanti – stregati dall'incantesimo – pur di allenarsi nel paradiso del fitness sono disposti anche a versare le anzidette somme alla struttura, trasformandole in un "buono" da sfruttare successivamente?

Scendere a patti, cercare una conciliazione, un compromesso che sia positivo per tutte le parti è il primario compito di un avvocato – che non sempre, a differenza di quanto si creda, è soggetto litigioso – ma dinanzi ad una compressione della libertà di scelta siffatta, ne vale la pena?

*Ci vuole un fisico bestiale  
Perché siam sempre ad un incrocio  
O sinistra, destra, oppure dritto  
Il fatto è che è sempre un rischio*



## Danno alla persona: Tabella Unica Nazionale

di Ignazio Aiello e Dario Seminara

Il danno alla persona rappresenta la lesione di diritti inviolabili dell'individuo, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione: si tratta quindi di un ambito che travalica il mero profilo patrimoniale, incidendo profondamente sulla dimensione esistenziale del soggetto.

Con questa premessa, difficile è quantificare il danno, soprattutto quando maggiori sono i postumi.

Il Codice delle Assicurazioni Private del 2005 distingue le micropermanenti (sino a 9 punti di invalidità) dalle macropermanenti (da 10 punti in su). Dedicando due articoli diversi alle stesse.

L'art. 139, appunto dedicato alle micropermanenti, contiene il riferimento ad una tabella nazionale, subito redatta ed applicata senza nessuna problematica interpretativa. L'art. 138, che invece si dedica alle macropermanenti, pure contiene il riferimento ad una redigenda tabella unica nazionale, che però non è stata per lungo tempo redatta, non avendo sul punto concordato gli esponenti del mondo politico, professionale e imprenditoriale.

È stata quindi utilizzata una tabella redatta non dal Ministero, ma da un Osservatorio presso il Tribunale di Milano costituito da diligenti Magistrati, avvocati ed altri esperti della materia: tabella redatta con tanta attenzione, anche agli specifici precedenti giurisprudenziali, per cui – con sentenza della Cassazione n. 12408/11 (c.d. "sentenza Amatucci", dal nome del relatore) – viene alla stessa riconosciuto il valore di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.", prescrivendo che l'omessa o erronea applicazione delle stesse tabelle possa integrare violazione di legge.

Solo da ultimo, e precisamente col D.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, e quindi dopo 19 anni dalla sua previsione, è stata infine definitivamente approvata la Tabella Unica Nazionale – in sigla T.U.N. – cui al citato art. 138.

Ora l'algoritmo posto alla base della curva risarcitoria della T.U.N. prevede che il valore monetario attribuito al primo punto considerato sia di euro 2.612,40, esattamente corrispondente al medesimo punto di invalidità della Tabella di Milano.

A differenza di questa, però, la T.U.N. prevede tre curve di liquidazione del danno morale (minimo, medio e massimo). Analizzando i valori monetari complessivi, con particolare riguardo a quelli relativi al danno biologico col valore medio del danno morale, la T.U.N. prevede valori di poco superiori rispetto alla Tabella Milanese nelle fasce dal 10% al 30% di invalidità e dall'80% al 100% (con percentuali in aumento sino a circa il 20% in più), e valori di poco inferiori nella fascia dal 31% al 79%. Con una forbice che però si riduce se si considerano i valori monetari massimi previsti nella T.U.N. per il danno morale.

Quanto alla personalizzazione del danno, nella Tabella Milanese è previsto un range dal 25% al 50% che, invece, nella T.U.N. rimane costante nella misura del 30%, ciò essendo previsto dal citato art. 138/3.

Quanto invece ai valori previsti per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede un importo di euro 115 al giorno, con aumento fino a euro 172,50, mentre la T.U.N. prevede per le macropermanenti lo stesso importo giornaliero indicato per le micropermanenti (euro 55,24), con possibilità di aumento, per il danno morale,

tra il 30% e il 60% e quindi fino a euro 88,38.

Possiamo quindi serenamente affermare che, rispetto alle tabelle milanesi, la T.U.N. non costituisce atto rivoluzionario, ma, semmai, in disparte modifiche di lieve momento, risulta delle tabelle milanesi il logico sviluppo.

Stante che il decreto in parola statuisce che la T.U.N. si applichi per i sinistri stradali e sanitari successivi al 5 marzo 2025, la interessante questione di diritto è se essa sia o meno applicabile anche ai sinistri precedenti, in luogo delle tabelle milanesi che la giurisprudenza (anteriore alla T.U.N.) diceva vincolanti.

Con sentenza 29.4.2025 n. 11319 (III sez., rel. Iannello), la Cassazione, seppure in un obiter dictum, dà risposta positiva, affermando che all'applicazione della nuova T.U.N. non sono "d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle, ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi: ciò che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)".

In definitiva, con l'avallo del S.C., -il cui intervento nomofilattico è stato però espressamente richiesto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Milano del 18.07.25- possiamo affermare la nuova T.U.N. applicabile a tutti gli illeciti in ogni tempo verificatisi, e non solo derivanti da sinistri stradali e sanitari. Del resto, il S.C. -con sentenza n. 28990/2019, facente parte del noto "decalogo di San Martino 2019", nonché con successive sentenze- ha statuito che la liquidazione del danno deve avvenire secondo la tabella vigente al momento della decisione, a prescindere dalla data in cui si è verificato il sinistro. Detto principio è stato da ultimo ribadito con sentenza del S.C. n. 22183 del giorno 1.08.2025, per cui "allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal

primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l'art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta, e non può, per applicarla, esigere l'istanza di parte, giacché il potere ex art 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto".

In sostanza, anche per poter liquidare al danneggiato un importo in moneta attuale, senza quindi necessità di rivalutazione, va dal Giudice applicata, anche ex officio, la tabella attuale.

Oggi, la Tabella Unica Nazionale appare quindi -al di là della sua vincolatività per i sinistri successivi al 5.3.25- quella che meglio rappresenta i valori avvertiti come rappresentativi dell'equità nel caso concreto. Del resto, già il Tribunale di Catania e quello di Siracusa, tra gli altri, applicano la nuova T.U.N. anche ai sinistri anteriori.



## Come eravamo

Miraggi P. 1

di Valeria Novara

Sembra proprio che tra Scilla e Cariddi qualcosa si muova e si spera non sia la terra su cui il Ponte di Messina sorgerà.

Peccato, ci eravamo quasi affezionati all'idea di avere creato un moderno mito edilizio, come quello del Labirinto di Knosso, della città di Atlantide e perché no, le vicende della sua costruzione non avrebbero potuto forse comparire anche in un racconto biblico? In fondo, cosa aveva la torre di Babele che il nostro Ponte non ha!

In effetti, nel suddetto racconto Dio punisce un popolo colpevole di tracotanza per avere voluto sfidare la potenza divina costruendo una torre, "la cui cima tocchi il cielo", per simboleggiare il proprio sviluppo. La punizione fu quella di togliere la lingua comune agli uomini, cosicché non riuscissero più a comunicare fra loro. Fino a qui non fa una piega.

L'idea di collegare la Sicilia alla Calabria, come noto, risale già all'epoca degli antichi romani; pare che nel 251 a. C., Lucio Cecilio Metello costruì il primo ponte sullo Stretto di Messina per portare a Roma gli elefanti superstiti dalle battaglie contro i Cartaginesi. Successivamente anche Carlo Magno e Ruggero II D'Altavilla ci fecero un pensierino. Nel 1840 Ferdinando II delle Due Sicilie incaricò architetti e ingegneri di studiarne la fattibilità, idea questa che fu poi ripresa nel 1876 da Zanardelli. Sua la frase, pronunciata anni prima: "Sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia sia unita al Continente".

E al siciliano, si sa, l'aria del Continente è sempre piaciuta.

Ma se di mezzo ci fosse ancora una volta lo zampino del mito? Se tutto questo fosse frutto

di un miraggio, uno dei tanti inganni della Fata Morgana?

O, forse, siamo noi a non essere convinti di volere "tagliare ponti" con la <<sicilitudine>>? Facendo in tal modo nostra l'osservazione del Maestro Andrea Camilleri, che considerava il ponte una minaccia a quel particolare stato d'animo che, secondo Leonardo Sciascia, alberga in ogni siciliano.

"Vita forense" sin dai suoi esordi è stata una rivista dal taglio cronachistico, non privo di un afflato socio-identitario, spesso e volentieri ironico e perché no polemico. Così accade che nel fascicolo dell'aprile del 1966, l'avvocato Lucio Vacirca intitolò il suo articolo: "Incompetenza regionale sullo stretto di Messina?". Ancora non era pronta l'Autostrada del Sole e, immaginando, scrive:

**«Il pilota di un'automobile che avrà percorso rapidamente centinaia di chilometri, giunto sulla riva del mare, desideroso invano di raggiungere presto la nostra bella isola, resterà bloccato per delle ore (una specie di supplizio dantesco) ad attendere il suo turno per salire su di un traghetto capace di trasportare una ventina di automezzi».**

Chissà cosa scriverebbe oggi, dopo quasi sessant'anni di illusioni e disillusioni; a chi attribuirebbe la responsabilità di tale incompiutezza, alla *hýbris*?

A noi, invece, non rimane che attendere la fine della storia, per sapere se verrà raggiunto, un giorno, quel meritatissimo e siculissimo mitologico riconoscimento.



Miraggi P.2

Tutto catanese è invece un altro mito edilizio, ovvero quello del nuovo Palazzo di Giustizia di viale Africa. Certi ormai di essere ancora vittime di un miraggio, invece eccolo apparirci lì davanti ai nostri occhi, anche se ancora, più che altro, ricorda la “Dama di ferro” che però, anziché affacciarsi sullo splendido skyline parigino, guarda il mare (almeno lei).

Ancora una volta la hýbris umana crea non pochi problemi di comunicazione, tant'è che, ad oggi, per motivi ambientali o per ragioni logistiche, molti storcono il naso alla vista della mirabile e attesissima opera ingegneristica.

Vano dunque il tentativo della Fata Morgana di unire due “sponde di pensiero”, anche perché di fatto avverrà una separazione, quella del settore civile da quello penale, come deciso già più di venti anni fa.

In questo caso è l'avvocato Ignazio De Mauro (componente allora di una delegazione di amministratori catanesi) a fornirci, negli anni, sulle pagine di “Vita forense”, una dettagliata cronaca della vicenda: dalle trattative per l'acquisto delle Poste di viale Africa, alla firma del decreto che consentì al Comune di Catania di attivare la fase esecutiva del progetto di ristrutturazione dello stesso immobile.

Chissà se il nuovo Palazzo sarà in grado di suscitare nei suoi futuri frequentatori le stesse sensazioni che l'Avvocato Gaetano De Cristofaro, alla vista dell'attuale tribunale, provava e descriveva su “Vita forense” dell'agosto 2003. Ci sarà da qualche parte un ragazzo che, dai balconi del suo appartamento, ne vedrà la mole crescere giorno dopo giorno, come accadde a lui, nel 1939, quando, ancora quattordicenne, abitava in piazza Giovanni Verga?

Quello dell'Avvocato De Cristofaro era «uno strano legame, un rapporto metafisico col Palazzo» ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.



Le “Forensiadi” a Catania  
11-14 Settembre 2025

di Luigi Edoardo Ferlito

Nell'anno 2023, su iniziativa di Alessio Cerniglia, Avvocato del foro di Novara, è stata istituita l'USFI (Unione Sportiva Forense Italiana). L'ambizione dell'USFI è quella di coordinare e istituzionalizzare le discipline sportive, liberamente praticate da avvocati, attuando dei tornei forensi, interni al singolo foro e successivamente nel più esteso ambito regionale, per poi, attraverso la selezione, pervenire ad una fase nazionale. Da qui il nome “**Forensiadi**”, che rievoca quello ben più altisonante delle Olimpiadi. Progetto, come ben si comprende, che si profila ambizioso e di difficile attuazione. E allora, in attesa di trovare disponibilità umane e risorse, per creare e gestire la descritta fase selettiva, l'assemblea dell'USFI ha deciso di iniziare, in un modo o nell'altro, e di organizzare almeno la fase finale. Nell'anno 2024 la manifestazione è stata disputata a Novara. Si è trattato di una edizione molto improvvisata, che però ha il merito di aver dato il via alla manifestazione. Nell'assemblea 2024 al Foro di Catania, è stato assegnato il mandato organizzativo per l'anno 2025. L'edizione di Catania, per quanto inevitabilmente “*pionieristica*” ha tracciato, ad avviso di chi scrive, la strada per future edizioni di maggior partecipazione e successo. Stavolta oltre trecento Avvocati si sono confrontati su ben otto discipline: calciotto, padel, tennis, basket, scherma, tennis-tavolo, beach-volley, golf. La manifestazione è stata svelata ed illustrata presso l'Hotel Sheraton di Catania, alla presenza dei media locali, che, attraverso una robusta presenza, hanno manifestato curiosità ed interesse. Oltre al Presidente USFI, avv. Alessio Cerniglia, al tavolo dei relatori sono stati presenti: il Sindaco di Catania, avv. Enrico Trantino, da sempre vicino al mondo dello sport non



agonistico, e con lui anche il dott. Sergio Parisi, Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport del Comune di Catania, i Presidenti del COA di Milano e di Catania, avv. Nino La Lumia ed avv. Ninni Distefano, nonché le Presidentesse dei CPO di Milano e di Catania, l'avv.ssa Costanza Gargano e l'avv.ssa Denise Caruso, con la partecipazione dei preziosi segretari amministrativi del COA di Milano e di Catania, dott. Carmelo Ferraro e dott.ssa Laura Vitale.

L'impostazione che abbiamo voluto dare alle “Forensiadi” è stata di carattere conviviale e non ha trascurato eventi di svago, pur sempre collegati alla parte agonistica. Dunque un cocktail allo Sheraton, che ha fatto seguito alla presentazione dell'evento; poi una cena conviviale il venerdì ed una serata disco il sabato; il tutto presso location sulla scogliera di Catania. Una Catania che ha fatto come sempre la sua parte, soprattutto con il suo sole, il suo mare, la sua capacità naturale di accoglienza. E sotto il sole di Catania

si sono dati battaglia tantissime Avvocatesse ed Avvocati, pronti a sudare la "toga" per portare a casa il risultato. Bellissima edizione per il basket con confronti accesi, all'ultimo canestro. Ad alta tensione le partite eliminatorie del tennis tavolo, ed ancora profumo dell'Etna per la gara del golf, sabbia della playa per il beach-volley, lunghissimi emozionanti scambi per tennis e padel, e molta classe ed eleganza per la scherma. In altra parte di questa pagina, leggerete il palmares degli Avvocati e delle squadre che hanno vinto, cui va il nostro plauso. A me invece il gradito compito di ringraziare in primo luogo l'Avv. Emanuele Biancarosa. In questo breve articolo ho parlato al plurale, perché è con lui che abbiamo preso il mandato organizzativo ed è con lui che abbiamo programmato e realizzato questa edizione delle "Forensiadi". Un uomo generoso, dotato di grandi energie e capacità organizzative che non ha lesinato impegno ed entusiasmo, riuscendo perfino a conciliare la personale presenza nel calcio, nel basket, nel tennis. Grazie anche al Presidente del COA di Catania Avv. Ninni Distefano per il sostegno e l'incoraggiamento e così pure a tutti i consiglieri che si sono accostati alla manifestazione, alcuni di essi partecipando con proficui risultati; mi riferisco alle medaglie d'oro maschi-

le nel golf dell'Avv. Alberto Giaconia e nel tennis tavolo femminile dell'Avv.ssa Alessia Falcone.

Concludo con una riflessione su sport e avvocatura. Nessuna delle professioni è così assimilabile allo sport, come quella dell'Avvocato. Il fatto stesso che si dica *"ho vinto la causa, ho perso la causa"* dimostra un malcelato contenuto agonistico nell'esercizio del mandato difensivo. E come nello sport anche nell'Avvocatura è determinante il rispetto della regola; se la palla va fuori dal perimetro di gioco, non è più giocabile, così come i riti sui quali ci confrontiamo sono il perimetro all'interno del quale una istanza del difensore può essere o meno accolta. E, come per lo sport, anche per la nostra nobile professione restare in forma è essenziale. La formazione continua non è forse assimilabile ad un dovere di allenamento? Pensiamo quindi sin d'ora a mettere insieme un grande team del Foro di Catania, che vada a competere con gli altri fori, per vincere e divertirci, sempre tenendo presente che l'importante è non prendersi troppo sul serio.



I vincitori per disciplina

- Golf maschile
- 1° posto: Giaconia Alberto (Foro Catania)
  - 2° posto: Saglimbene Fabio (Foro Catania)
  - 3° posto: Liuzzo Antonino (Foro Messina)
- Golf Femminile
- 1° posto: Drisaldi Diletta (Foro Parma)
- Basket
- 1° posto: COA FERRARA
  - 2° posto: COA CATANIA
  - 3° posto: COA ROMA
- Calcio a 8
- 1° posto: IUS PALERMO
  - 2° posto: IUS PERUSIA
  - 3° posto: ASDAP PALERMO

- Tennis singolare maschile open
- 1° posto: Scuderi Alessandro (Foro Siracusa)
  - 2° posto: De Martinis Ferdinando (Foro Milano)
  - 3° posto: Finocchiaro Armando (Foro Catania)
- Tennis singolare maschile limit 4,5
- 1° posto: Lupoi Antonino (Foro Catania)
  - 2° posto: Aiello Nicola (Foro Siracusa)
  - 3° posto: Calabrò Maurizio (Foro Catania)
- Tennis singolare femminile
- 1° posto: Costantino Irene (Foro Ferrara)
  - 2° posto: Scolaro Laura (Foro Siracusa)
  - 3° posto: Crisafi Marina (Foro Catania)
- Tennis doppio maschile
- 1° posto: Marsilio Salvatore - Calabro' Maurizio (Foro Catania)
  - 2° posto: De Martinis Ferdinando - D'Alessandro Achille (Foro Milano e Trieste)
  - 3° posto: Seminara Dario - Riganati Simone (Foro Catania)
- Tennis doppio femminile
- 1° posto: Costantino Irene - Scolaro Laura (Foro Ferrara e Siracusa)
  - 2° posto: Crisafi Marina - Interlandi Lucia (Foro Catania)
- Tennis doppio misto
- 1° posto: Costantino Irene De Martinis Ferdinando (Foro Ferrara e Milano)
  - 2° posto: Interlandi Lucia - Marsilio Salvatore (Foro Catania)
  - 3° posto: Crisafi Marina - Finocchiaro Armando (Foro Catania)
- Padel maschile
- 1° posto: Gennaro Roberto - Marino Giuseppe (Foro Catania)
  - 2° posto: Impallomeni Gianluca - Siena Flavio (Foro Catania)
  - 3° posto: Anglani Antonio - Tonelli Alessandro (Foro Milano) e Deambrogio Andrea e Testori Achille (Foro Milano)
- Padel femminile
- 1° posto: Moretti Claudia - Caruso Benedetta (Foro Catania)
  - 2° posto: Pieri Francesca - Addario Claudia (Foro Perugia e Catania)
  - 3° posto: Varlese Nicoletta - Ponari Raffaella (Foro La Spezia)
- Padel misto

- 1° posto: Moretti Claudia- D'Arrigo Daniele (Foro Catania)
  - 2° posto: Bordonaro Valentina - Savino Alberto (Foro Ferrara)
  - 3° posto: Marino Giuseppe - Addario Claudia (Foro Catania)
- Beach Volley misto
- 1° posto: Spampinato Riccardo - Verrengia Angela (Foro Catania/Latina)
  - 2° posto: De Leo Chico - Infarinato Tiziana (Foro Catania)
  - 3° posto: Galeone Federica - De Martinis Ferdinando (Foro Taranto e Milano)
- Beach Volley femminile
- 1° posto: Galeone Federica - Infarinato Tiziana (Foro di Taranto e Catania)
  - 2° posto: Verrengia Angela - Bevivino Annalisa (Foro Latina)
  - 3° posto: D'Ercole Lucia - Varlese Nicoletta (Foro Modena)
- Beach Volley maschile
- 1° posto: Coppolino Paolo - Spampinato Riccardo (Foro Catania)
  - 2° posto: Caminiti Joseph - Bacci Andrea (Foro Messina e Siracusa)
  - 3° posto: Marino Enrico - Ferlito Luigi (Foro Catania)
- Tennis Tavolo femminile
- 1° posto: Falcone Alessia (Foro Catania)
  - 2° posto: Piccinini Joelle Rosanna (Foro Milano)
- Ping Pong maschile
- 1° posto: Addieri Ivano (Foro Catania)
  - 2° posto: Seminara Dario (Foro Catania)
  - 3° posto: Mauceri Francesco (Foro Catania)
- Scherma maschile
- 1° posto: Pastorino Alessandro (Foro Milano)
  - 2° posto: Settimj Guido (Foro Roma)
  - 3° posto: Condorelli Giuseppe (Foro Catania)
- Scherma femminile
- 1° posto: Piccinino Joelle Rosanna (Foro Milano)
  - 2° posto: Porcile Michela (Foro Genova)
  - 3° posto: Pescatori Annalisa (Foro Milano)



## Le attività AIGA del mese di ottobre: il CDN di Genova ed il Coordinamento Regionale Siciliano

di Roberto Russo Morosoli

Il 3 e 4 ottobre si è svolto a Genova l'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati per il Biennio 2023-2025. Oltre quattrocento Avvocati provenienti da tutte le regioni d'Italia si sono confrontati sui temi da discutere in vista dell'imminente Congresso Nazionale Forense di Torino.

La Sezione AIGA di Catania, rappresentata dalla Presidente, avv. Laura Seminara, era presente all'evento con una delegazione di dieci soci.

Come di consueto, i lavori sono stati preceduti dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, avv. Stefano Savi, del Procuratore Generale, dott. E. R. Zucca, del Procuratore Capo di Genova, dott. N. Piacente, del Presidente di Sezione della Corte di Appello di Genova, dott. M. Bruno e del Presidente del Tribunale di Genova, dott. E. Ravera.

Successivamente, si è entrati nel vivo dei lavori congressuali con un primo intervento da parte della Senatrice Stefania Pucciarelli, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che ha affrontato la delicata tematica dei conflitti mondiali con particolare riflessione su quello medio orientale.

A seguire, il pomeriggio è proseguito con il primo panel dal titolo *"Verso il XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino"*. Il dibattito - moderato dalla giornalista Simona D'Alessio - ha visto confrontarsi sui rilevanti temi della prossima assise dell'Avvocatura, oltre che sul tema della modifica della Legge Professionale, il Consigliere del CNF Enrico Angelini, il componente dell'OCF Andrea Corrado, il Presidente del Movimento Forense Elisa Demma, il Segretario Generale dell'ANF Giampaolo Di Marco, il Senatore della Repubblica Gianni Berrino ed il Segretario Nazionale dell'AIGA, avv. Anna Coppola.

Presente all'evento anche l'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervistato per l'occasione sul suo percorso in via Arenula, sulla riforma della Giustizia in atto ed i risvolti lavorativi per la giovane Avvocatura.

I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda sul tema della Riforma del D. Lgs. 231/01 *"Verso un nuovo equilibrio tra impresa e responsabilità"*. L'approfondimento è stato curato dall'On.le Jacopo Morrone, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e di altri illeciti ambientale e agroalimentari; dal Professore Ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, Pierpaolo Astorina Marino e dall'avv. Luigi Bartolomeo Terzo, Coordinatore Area Sud di AIGA.

L'attività congressuale è ripresa il sabato mattina, nel corso del quale il Presidente Nazionale, avv. Carlo Foglieni e tutta la Giunta Nazionale hanno - come da prassi - illustrato le attività dell'Associazione e preso commiato dai soci attesa la fine del mandato e le imminenti elezioni nazionali di novembre.

L'occasione è stata emozionante per ripercorrere il lungo ed impegnativo biennio di iniziative intraprese da AIGA in favore dei giovani avvocati, in sinergia ed a stretto contatto con tutte le istituzioni forensi. E' stata sottolineata la proficua interlocuzione con molteplici Commissioni legislative che ha portato alla stesura di importanti disegni di legge come quello in tema di equo compenso, di accesso alla professione, di IA, di riforma della legge professionale e del Codice Deontologico, nonché in tema di riforma della responsabilità amministrativa degli enti.

Infine l'Associazione, riunita nell'assise del Consiglio Direttivo Nazionale, ha deliberato l'adesione all'Appello dei giuristi per Gaza, riaffermando il proprio impegno per il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani.

La settimana successiva, l'11 ottobre 2025, tutte le Sezioni siciliane dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati si sono riunite a Ragusa per il Coordinamento Regionale.

Le sedici sezioni siciliane si sono confrontate sulle specifiche iniziative intraprese nei territori di competenza in favore dei giovani colleghi, dei praticanti avvocati ed in tema di accesso alla professione.

Nel pomeriggio, il Coordinamento Regionale ha avuto l'onore ed il privilegio di ospitare l'attuale Segretario Nazionale dell'AIGA, avv. Anna Coppola, per scambiare opinioni e riflessioni sul presente e sul futuro dell'Associazione e sui principali temi cari alla giovane Avvocatura: formazione e deontologia, intelligenza artificiale e nuovi spazi di mercato, assistenza e previdenza forense.

Il prossimo appuntamento AIGA è previsto dal 13 al 15 novembre 2025 a Bergamo per il Congresso Ordinario Nazionale in occasione del quale si voterà il futuro Presidente Nazionale AIGA.







## ARTICOLO 11 COSTITUZIONE L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA



**FERMIAMO SUBITO LA GUERRA  
CESSATE IL FUOCO**



ORDINE AVVOCATI CATANIA





ORDINE AVVOCATI CATANIA